



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 494
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 novembre 2015

I N D I C E

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria (pomeridiana) Pag. 3

Plenaria (notturna) » 76

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria (pomeridiana) » 111

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 novembre 2015

Plenaria

495^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 15.2000 (testo 2), pubblicato in allegato. Fa presente che la riformulazione reca la sostituzione delle parole «per le finalità del» con quelle «nel».

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 15.2000 (testo 2) è approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) dà conto dell'emendamento 17.2000 (testo 2), pubblicato in allegato, raccomandandone l'approvazione.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEct*) osserva che la riformulazione delle relatrici dell'originario emendamento 17.17 modifica profondamente il senso di tale proposta con riferimento agli stanziamenti per gli enti di ricerca. Preannuncia pertanto il voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 17.2000 (testo 2) è approvato.

La Commissione conviene quindi di accantonare ancora l'emendamento delle relatrici 17.2100.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) riformula quindi l'emendamento 17.2300 in un testo 2, pubblicato in allegato. Fa presente che le modifiche riguardano gli importi da euro 228 milioni a 225 milioni e nella copertura da euro 272 milioni a 275 milioni.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale emendamento come riformulato.

Posto ai voti, l'emendamento 17.2300 (testo 2) è approvato.

Previo parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 17.70.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 18.72.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 18.75 e lo trasforma in un ordine del giorno che sottopone all'attenzione delle relatrici e del rappresentante del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento delle relatrici 19.2000, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 19.2000 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 19.27 (testo 3).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 19.38.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene quindi di mantenere accantonato l'emendamento 19.48 (testo 2).

La senatrice CANTINI (PD) ritira l'emendamento 19.57.

Il senatore SPOSETTI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 19.66.

La relatrice ZANONI (PD) dà conto dell'emendamento 20.2000 e ne sollecita l'approvazione.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2000 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 20.10 (testo 2).

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene quindi di mantenere accantonato l'emendamento 20.17.

La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere favorevole sull'emendamento del Governo 20.0.1000 e parere contrario su tutti i subemendamenti adesso riferiti.

Il vice ministro MORANDO esprime a sua volta parer contrario su tutti i subemendamenti.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 20.0.1000/1, 20.0.1000/2, 20.0.1000/3, 20.0.1000/4, 20.0.1000/5, 20.0.1000/6, 20.0.1000/7, 20.0.1000/8, 20.0.1000/9, 20.0.1000/10, 20.0.1000/11, 20.0.1000/12, 20.0.1000/13, 20.0.1000/14, 20.0.1000/15 e 20.0.1000/17.

Il presidente TONINI ricorda che il subemendamento 20.0.1000/16 è inammissibile.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 20.0.1000, paventando il rischio che esso possa disincentivare il volontariato in favore dei Comuni e degli Enti locali.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.1000 è approvato.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parer conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.8.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 21.43.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 21.51 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritira la propria precedente sottoscrizione di tale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 21.51 (testo 2) è approvato.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), la Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 21.2000 e 21.60 (testo 2).

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 21.61 e lo trasforma in un ordine del giorno che sottopone all'attenzione delle relatrici e del rappresentante del Governo.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.66.

La Commissione conviene quindi di mantenere accantonato l'emendamento 21.78.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.81 (testo 2).

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 22.2 e lo trasforma in un ordine del giorno che sottopone all'attenzione delle relatrici e del rappresentante del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 22.1000 e parere contrario sui relativi subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime a sua volta parere contrario sui subemendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 22.1000/1, 22.1000/2 e 22.1000/3.

Posto ai voti, l'emendamento 22.1000 è approvato.

Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 22.33.

La Commissione conviene quindi di mantenere accantonati gli emendamenti 22.38 e 22.44.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 22.47.

La relatrice ZANONI (*PD*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 23.2000.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 23.2000 delle relatrici, è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 23.6 (testo 2).

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una riformulazione dell'emendamento 23.2100, pubblicata in allegato, riguardante la portata finanziaria e la copertura dello stesso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta così come riformulata.

Posto ai voti, l'emendamento 23.2100 (testo 2) delle relatrici è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 23.8 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 23.12 e 23.13 nonché l'emendamento 23.0.4.

Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.14.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 24.15.

La relatrice ZANONI (*PD*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 24.2000.

Il vice ministro MORANDO esprime parer favorevole su tale proposta.

Posto ai voti l'emendamento 24.2000 è approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 24.21 (testo 2).

La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 24.22.

La senatrice GUERRA (PD) chiede chiarimenti su tale valutazione negativa.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che il proprio orientamento è motivato dal fatto che il tenore letterale dell'emendamento risulta ultroneo poiché nel testo di legge non viene prevista alcuna riduzione delle risorse stanziata a favore della disabilità.

La senatrice GUERRA (PD) prende atto delle assicurazioni rese dal rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 24.22.

Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.46.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 24.53 (testo 2) e 24.54.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra poi ulteriori riformulazioni di emendamenti già accantonati, presentate dalle relatrici.

Si sofferma anzitutto sull'emendamento 4.2500, pubblicato in allegato, facendo presente che esso ha una portata interpretativa del testo della legge di stabilità escludendo dalla soggezione alla TASI gli abitanti di alloggi sociali.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta, apprezzandone la portata chiarificatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2500 è approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra poi l'emendamento 10.2100, pubblicato in allegato, sulla destinazione di eventuali risorse in eccedenza del canone RAI all'esenzione dal canone per le persone anziane.

La senatrice CANTINI (PD) presenta un ordine del giorno sulla stessa materia, che sottopone all'attenzione delle relatrice e del rappresentante del Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 10.2100 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 10.14 (testo 2).

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra poi l'emendamento 17.2400, pubblicato in allegato, che istituisce un fondo per le spese per l'acquisto di libri di testo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 17.2400 è approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra quindi una riformulazione dell'emendamento delle relatrici 17.2200 sul rientro dei ricercatori in Italia, emendamento 17.2500, pubblicato in allegato

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole richiamando l'esigenza di modificare con coerenza la normativa vigente.

Posto ai voti, l'emendamento 17.2500 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 17.63.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento 19.2100.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 19.2100 è approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ritira quindi l'emendamento 21.2000 e illustra l'emendamento 21.2100, pubblicato in allegato, sugli edifici di culto in Abruzzo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

La senatrice LEZZI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare dalla votazione sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 21.2100 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 21.60 (testo 2).

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,40.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 21.2200, pubblicato in allegato, sulla materia dello svolgimento del Gran premio di Monza, tema questo caldeggiato da tutti i Gruppi parlamentari.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 21.2200 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 21.78 (testo 2).

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 22.2000, pubblicato in allegato, sulla proroga del regime agevolato per la nautica.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 22.2000 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 22.44 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 25.10.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 25.8000, pubblicato in allegato, sull'Ente nazionale sordi.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 25.8000 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 25.21 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 25.32.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 25.6000, pubblicato in allegato, sul Comitato italiano paraolimpico.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 25.6000 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 25.38 (testo 2).

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 25.7000, pubblicato in allegato, sull'AIFA e la sperimentazione relativa alla SLA.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 25.7000 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 25.42 (testo 2).

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 25.5000, pubblicata in allegato, che risulta approvato.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 25.48 e 25.73.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 25.2000, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Posto ai voti, l'emendamento 25.2000 è approvato.

È conseguentemente assorbito l'emendamento 25.74 (testo 2).

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 25.5000, pubblicato in allegato, dando conto peraltro che le relatrici stanno svolgendo ulteriori approfondimenti in vista di una integrazione del contenuto dello stesso, proponendone un accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 25.5000.

Posto ai voti, con il parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, viene approvato

l'emendamento 26.2100, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 26.4.

A tale riguardo, il senatore BROGLIA (*PD*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che riprende la parte del suo emendamento 35.49 che non è confluita nell'emendamento testé approvato 26.2100.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono approvati, con distinte votazioni gli emendamenti 26.2200 e 26.2000, pubblicati in allegato, che assorbono rispettivamente gli emendamenti 26.5 (testo 2) e 26.11 (testo 2).

L'emendamento 26.0.6, su cui la relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, viene ritirato dal senatore MILO.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), l'emendamento 27.45 (testo 2) viene accantonato.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 27.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 27.56 (testo 2).

In relazione all'emendamento 27.84, la relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, ma ricorda che il Governo ha assicurato che lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile sarà assunto in un futuro decreto, per un importo di 100 milioni di euro.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), quindi, fa proprio l'emendamento 27.84 e lo ritira.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 27.2100, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 27.93.

I successivi emendamenti 27.107, 27.120, 27.133, 27.139 (testo 2), 27.144, su cui la relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, sono ritirati dal senatore SPOSETTI (*PD*), salvo l'emendamento 27.133 che è ritirato dal senatore BARANI (*AL-A*).

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono, poi, respinti gli emendamenti 27.149 e 27.161.

In relazione all'emendamento 27.2500, presentato dalle relatrici come riformulazione dell'emendamento 27.165, pubblicato in allegato, la rela-

trice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea la delicatezza di un intervento nell'ambito di una procedura di concordato omologato.

A tale riguardo, il senatore URAS (*Misto-SEL*), proponente dell'emendamento 27.165, dichiara di non condividere la riformulazione in quanto contrario al dimezzamento di una dotazione finanziaria peraltro già assegnata e in quanto ritiene necessario l'intervento di una legge dello Stato per modificare il quadro normativo e assicurare la continuità dei servizi di collegamento in vista della aggiudicazione del servizio ad altro soggetto mediante gara pubblica.

Interviene, quindi, il senatore LAI (*PD*) per chiedere un ulteriore tempo di riflessione, al fine di verificare come modificare l'emendamento al fine di consentire ai liquidatori di poter assicurare il servizio.

La Commissione, pertanto, delibera di accantonare l'emendamento 27.2500.

Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, il senatore SPOSETTI (*PD*) aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 27.168.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, la senatrice GRANAIOLA (*PD*) ritira l'emendamento 27.184.

L'emendamento 27.186, su cui la relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, posto ai voti è respinto.

In relazione all'emendamento 27.198, su cui la relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime la sua contrarietà per il fatto che su un suo analogo emendamento, concernente la proroga del regime di contabilità speciale per la regione Veneto, è stato espresso parere contrario in quanto rientrante piuttosto nel provvedimento cosiddetto milleproroghe.

A tale riguardo, il rappresentante del GOVERNO precisa che l'emendamento in esame consente all'Erario di incassare crediti.

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 27.198.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene approvato l'emendamento 27.2200, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 27.204.

Sull'emendamento 27.216, la relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, e la Commissione respinge l'emendamento.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono approvati l'emendamento 27.2300, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 27.248, e l'emendamento 27.2400, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene approvato l'emendamento 28.23.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene respinto l'emendamento 28.37.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), la Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 29.5, ai fini di una sua riformulazione.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, viene approvato l'emendamento 29.26, in un testo corretto, 29.26 (testo 2), pubblicato in allegato, ove le parole: «Entro 60 giorni» sono sostituite dalle parole «Entro 90 giorni».

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene approvato l'emendamento 30.18.

In relazione all'emendamento 30.30, su cui la relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, interviene la senatrice DE BIASI (*PD*) per ribadire la necessità di richiedere il pareggio di bilancio, negli ultimi due anni, delle aziende ospedaliere universitarie, nei casi di accorpamento con le aziende sanitarie locali, al fine di evitare che eventuali disavanzi siano accollati al servizio sanitario nazionale.

La senatrice DE BIASI (*PD*), quindi, ritira l'emendamento 30.30.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene respinto l'emendamento 30.33.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene approvato l'emendamento 31.8.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 32.14 e 32.49.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene approvato l'emendamento 32.2000, che assorbe l'emendamento 32.51.

A tale riguardo, interviene il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) che sottolinea la necessità di mettere ordine al più presto nella filiera interessata dall'emendamento 32.2000.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 32.52 e 32.0.6.

In relazione all'emendamento 32.0.12, la relatrice ZANONI (*PD*) invita i proponenti al ritiro, o alternatively esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), quindi, ritira l'emendamento 32.0.12 e fa presente di aver già presentato un ordine del giorno di analogo contenuto, sul quale il rappresentante del GOVERNO preannuncia un orientamento favorevole.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO vengono approvati gli emendamenti 32.0.2000 e 32.0.2100, pubblicati in allegato, che assorbono rispettivamente gli emendamenti 32.0.15 e 32.0.16.

Su proposta delle relatrici CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e ZANONI (*PD*) la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 33.18 per una sua riformulazione.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 33.40.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 33.2200, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 33.68.

In relazione all'emendamento 33.101, la relatrice ZANONI (*PD*) invita i proponenti al ritiro, o alternatively esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MICHELONI (*PD*), quindi, ritira l'emendamento 33.101 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto, a cui aggiunge la firma il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*). Rileva, inoltre, che in merito alla questione oggetto dell'emendamento si è in attesa da diversi mesi, in Commissione, di una risposta da parte del Ministero del lavoro.

In relazione all'emendamento 33.107, la relatrice ZANONI (*PD*) invita i proponenti al ritiro in quanto esso sarà ripresentato nell'ambito dell'esame della rispettiva tabella allegata al disegno di legge.

Preso atto di tale assicurazione, il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 33.107.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 33.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 33.118.

Al riguardo, il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) ribadisce la validità dell'emendamento e precisa, tuttavia, che un lasso di tempo di soli cinque mesi, per affrontare una riforma, appare troppo breve.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene approvato l'emendamento 33.129.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, il senatore SPOSETTI (*PD*) aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 33.135.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 33.136, che viene quindi ritirato.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 33.2100, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 33.215.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, il senatore SPOSETTI (*PD*) aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 33.218.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene approvato l'emendamento 33.225, a cui aggiunge la propria firma la senatrice PUPPATO (*PD*).

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 33.233, 33.234, 33.235 e 33.251.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO viene respinto il subemendamento 33.1000/1, su cui il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), dopo averne motivato i contenuti, chiede la verifica del numero legale.

Verificata la presenza del numero legale, il subemendamento 33.1000/1 risulta respinto.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 33.1000 e 33.238.

Dopo l'espressione del parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti a sua firma 33.259 e 33.269.

Su proposta delle relatrici CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e ZANONI (*PD*) la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 33.9000, che formulato in relazione all'emendamento 33.18 (testo 2), al fine di verificarne la correttezza.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 34.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 34.2.

In riferimento all'emendamento 34.4, su cui la relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) a sostegno dello stesso, volto a determinare i costi *standard* non solo in base alla popolazione della regione, ma in base ai criteri utilizzati dalla società SOSE e dall'ISTAT, che peraltro porterebbero anche maggiori entrate per l'erario.

Posta ai voti, previa verifica richiesta dalla senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), l'emendamento 34.4 risulta respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 35.14, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, il quale precisa che le risorse indicate nell'emendamento già oggi non sono nella disponibilità delle società che erogano i servizi energetici.

L'emendamento 35.142 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono approvati gli emendamenti 35.2000, 35.5000 e 35.2100, pubblicati in allegato, che assorbono rispettivamente gli emendamenti 35.57, 35.58 e 35.74.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 35.81, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, il quale precisa tuttavia che l'impossibilità di sottrarre la regione Valle d'Aosta dal concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, in ragione della penalizzazione subita in relazione alla crisi delle accise, è dovuta alla mancata stipula dei necessari protocolli d'intesa.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pertanto, ritira l'emendamento 35.81 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 35.87.

Al riguardo, la senatrice RICCHIUTI (*PD*) fa presente che analogo emendamento era stato presentato al decreto-legge enti locali e che in tale sede il Governo aveva espresso un orientamento favorevole, suggerendone la ripresentazione al disegno di legge di stabilità.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), l'emendamento 35.87 è accantonato.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 35.90, 35.129 e 35.187.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 37.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 37.9.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 38.15, 38.46 e 38.56.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 38.42, al fine di inserirne una parte nell'emendamento 34.0.1000.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 38.0.12 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 39.23.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 39.24.

Al riguardo, il senatore BORIOLI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 39.24 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno di analogo contenuto, su cui il rappresentante del GOVERNO preannuncia un orientamento favorevole.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 39.27 (testo 2).

In relazione all'emendamento 39.0.6, la relatrice ZANONI (*PD*) invita i proponenti al ritiro, o alternativamente esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore BARANI (*AL-A*), quindi, ritira l'emendamento 39.0.6.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 40.11.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 40.13.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 40.14, in un testo corretto, pubblicato in allegato, al fine di rettificare l'errore materiale del capoverso «13-*quater*» ove il riferimento al «comma 1» deve essere inteso come «comma 13-*bis*».

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 40.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l'emendamento 40.20.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 40.25, in un testo corretto, al fine di rettificare i refusi ivi contenuti.

In relazione all'emendamento 40.0.4, la relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), quindi, ritira l'emendamento 40.0.4.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 40.0.5 e 40.0.16.

In relazione all'emendamento 40.0.17, la relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), quindi, aggiunge la propria firma all'emendamento 40.0.17 e lo ritira.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 41.0.2000, pubblicato in allegato, che assorbe gli emendamenti 41.9 e 41.10.

Interviene il senatore GIROTTO (*M5S*) per dichiarazione di voto contrario, sia per profili di inammissibilità per estraneità di materia, sia nel merito in quanto l'incentivazione prevista di mezzo miliardo l'anno graverà in bolletta sugli utenti. Ricorda inoltre che il Governo aveva dichiarato di voler eliminare tale incentivazione.

L'emendamento delle relatrici 41.0.2000, con il parere favorevole del GOVERNO, è quindi posto ai voti e, previa verifica del numero legale, viene approvato.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 41.9 e 41.10.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento delle relatrici 42.2000, pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 42.7.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 42.10.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 42.0.5, sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento 42.2000.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 42.0.5.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 42.0.7 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a reperire idonee risorse per finanziare il «Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici».

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, l'emendamento 43.3 è respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 43.11 che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 43.21.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ritira l'emendamento 43.22.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 43.27.

La senatrice CANTINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 43.30 e lo ritira.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 43.31.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ritira l'emendamento 43.32.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 43.0.7.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 44.4.

Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere parere contrario, essendo ancora in corso le necessarie valutazioni al riguardo, rende comunque nota l'intenzione del Governo di migliorare la funzionalità del fondo di garanzia per il credito alle imprese, con particolare riferimento alle medie imprese che, nell'attuale configurazione del fondo stesso, sono meno efficacemente tutelate. Tale intervento potrà avvenire in sede di esame della legge di stabilità da parte della Camera dei deputati.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nel prendere atto favorevolmente dell'impegno del rappresentante del Governo e auspicando che si concretizzi presso l'altro ramo del Parlamento, dichiara di ritirare l'emendamento 44.4.

Commenta il senatore CIOFFI (*M5S*), richiamando le iniziative prese dalla propria parte politica a favore delle imprese.

Il senatore LAI (*PD*) ritira gli emendamenti 44.9 e 44.10, nonché, dopo avervi aggiunto la propria firma, gli emendamenti 44.11, 44.21 e 44.23.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento delle relatrici 45.2000, pubblicato in allegato.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), motivata dalla particolare onerosità della misura, il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), presentatore dell'emendamento 45.2, di cui l'emendamento in esame costituisce una riformulazione, nota come tale proposta, avanzata a seguito di rilievi mossi da esperti della materia, miri a unificare l'aliquota, attualmente differenziata, per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, una circostanza che crea ingiustificate disparità di trattamento.

Replica il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), sostenendo la necessità di affrontare tutti i casi simili che la normativa in materia presenta.

L'emendamento delle relatrici 45.2000, posto ai voti, è approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 45.2.

Su proposta della relattrice ZANONI (*PD*), l'emendamento 45.3 viene accantonato, ai fini di una riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento delle relatrici 46.2000, pubblicato in allegato.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), evidenziando la necessità di porre limiti al trasferimento di denaro contante attraverso il sistema del *money transfer*, un canale che, come dimostrato da numerosi studi e indagini in materia, viene utilizzato anche a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Posto ai voti, l'emendamento 46.2000 è approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 46.16.

La relattrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che l'emendamento 47.2000, pubblicato in allegato, non riformula, come erroneamente indicato nel fascicolo, i contenuti dell'emendamento 47.1, ma costituisce una proposta autonoma rispetto a quelle precedentemente presentate; la riformulazione dell'emendamento 47.1 è invece contenuta nell'emendamento delle relatrici 47.3000, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 47.3000, evidenziando come si tratti di una proposta condivisa da tutte le parti politiche.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, esprimendo apprezzamento per la soppressione di una previsione penalizzante per i piccoli agricoltori.

Intervengono favorevolmente in dichiarazione di voto anche le senatrici BELLOT (*Misto-Fare!*) e BULGARELLI (*M5S*).

L'emendamento delle relatrici 47.3000, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE rileva che sull'emendamento si è registrata l'unanimità.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 47.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 47.2000.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, notando come questo, nonostante gli impegni del Governo, sopprime la previsione del ritorno a un'aliquota IVA agevolata per i «*pellet*», dopo che questa era stata innalzata, con effetti penalizzanti, nella legge di stabilità dello scorso anno.

Si associa la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), notando come si vada a colpire il consumo di un combustibile per riscaldamento utilizzato in particolare in alcune aree del Paese.

L'emendamento delle relatrici 47.2000, posto ai voti, è approvato.

Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 47.0.13 è posto ai voti e respinto.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 48.0.7, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 49.14.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 49.18, posto ai voti, è respinto.

A seguito di invito in tal senso della relatrice ZANONI (*PD*), il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 49.0.1.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 50.0.2000, pubblicato in allegato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 50.0.5.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) riformula il testo dell'emendamento 50.0.2100, pubblicato in allegato, aggiungendovi, in fine, le seguenti parole: «ovvero nel caso di cessione intracomunitaria della documentazione comprovante la radiazione dal PRA»

Con il parere favorevole del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 50.0.2100 (testo 2).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 50.0.9.

Il senatore LAI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 50.0.14 che, con il parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'emendamento 50.0.18.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 51 del disegno di legge e alle tabelle una volta terminati tutti gli altri emendamenti e pertanto anche l'emendamento 51.Tab.A.2000, presentato questo pomeriggio dalle relatrici e pubblicato in allegato.

La Commissione conviene e accantona ulteriormente tutti gli emendamenti presentati all'articolo in questione.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) presenta l'emendamento 33.9000, pubblicato in allegato, in materia di CAF, volto a ridurre il taglio dei fondi per tali strutture, rispettivamente di 60 milioni per il 2016, 30 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018, limitando quindi la riduzione rispetto alla normativa vigente, a 40 milioni per il 2016 e 70 milioni per ciascuno dei due anni successivi.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 33.9000, posto ai voti, è approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 33. 18.

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento del Governo 34.0.1000, che riproduce il contenuto del decreto-legge del 13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, e dei relativi subemendamenti, rinviando a un momento successivo l'esame degli emendamenti alle tabelle di cui all'articolo 51.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede, a motivo dell'importanza e dell'autonomo rilievo della materia, che la votazione dell'emendamento del Governo e dei relativi subemendamenti sia preceduta da una fase di illustrazione.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 34.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra il subemendamento 34.0.1000/4, volto a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma di legge, risalente al Governo Monti, con la quale si prevedeva il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale. Poiché due dei quattro ricorrenti originari, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more del giudizio, vi hanno rinunciato avendo raggiunto un accordo con il Governo, la sentenza e la proposta emendativa riguardano solo la Sicilia e la Valle d'Aosta, rispetto alle quali

non vi è ancora un'intesa con lo Stato, che continua a applicare la norma illegittima: l'emendamento vuole perciò sollecitare tale intesa, con contestuale assunzione di responsabilità da parte dei livelli di governo coinvolti.

Illustra poi i subemendamenti 34.0.1000/9 e 34.0.1000/10, finalizzati a ottenere un risparmio di spesa realizzando economie di scala nella gestione di funzioni amministrative tra Regioni.

Si sofferma infine sul subemendamento 34.0.1000/11, in materia di gettito Irpef e IVA attribuito alla Regione siciliana, volto a rimediare all'indebita riduzione che si è determinata contestualmente alla centralizzazione, alcuni anni or sono, di un'autorità di elaborazione dati in materia.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala all'attenzione del Governo il subemendamento 34.0.1000/12, in materia di retribuzione di risultato per l'area medica, nonché il subemendamento 34.0.1000/25 in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle risorse destinate alla spesa sanitaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra i subemendamenti 34.0.1000/21, 34.0.1000/26 e 34.0.1000/28, volti anch'essi a consentire il pieno utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse per le spese sanitarie, facoltà che non è attualmente riconosciuta alle amministrazioni regionali che non avevano interamente impegnato le somme a disposizione. La misura assume particolare rilievo in ragione dei consistenti tagli imposti, con il concreto rischio di *default* da parte di talune istituzioni.

Il senatore LAI (*PD*) illustra il subemendamento 34.0.1000/22, concernente la Sardegna e le altre Regioni a statuto speciale, colpite irragionevolmente dalla legge di stabilità e, in particolare, in virtù del sistema di compartecipazione al gettito che le caratterizza, dalla riduzione e graduale eliminazione dell'Ires, misura non compensata in altro modo, come invece accade per i comuni in materia di Imu. Tale situazione è ulteriormente aggravata dalla partecipazione al fondo per i farmaci innovativi di cui all'emendamento 34.0.1000. Rileva, infine, la penalizzazione subita dalla Regione Sardegna per avere applicato per prima la regola del pareggio di bilancio e avverte il Governo circa il rischio che le norme contenute nell'emendamento possano essere oggetto di impugnativa.

Segnala inoltre all'attenzione del Governo il subemendamento 34.0.1000/29, in materia di crediti ceduti a intermediari finanziari da parte delle Asl, al fine di ridurre la situazione debitoria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) si sofferma sul subemendamento 34.0.1000/23, finalizzato a riequilibrare la situazione finanziaria della Regione Sardegna, penalizzata dall'accettazione in termini anticipati del pareggio di bilancio senza che siano mai state attuate misure di compartecipazione al gettito pur previste dallo statuto regionale e con l'ulteriore aggravio determinato da disposizioni contenute nel decreto-legge sugli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 34.0.1000.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) propone di accantonare l'emendamento 34.0.1000 e i relativi subemendamenti per consentire al Governo di valutare ed esprimere il proprio parere sui subemendamenti.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE propone di esaminare l'emendamento 4.2001 e, subito dopo, terminare la seduta pomeridiana.

La Commissione conviene.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) informa che l'emendamento 4.2001, pubblicato in allegato, costituisce un'integrazione all'emendamento 4.2000 già approvato.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento delle relatrici 4.2001, posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111**

G/2111/196/5

D'ALÌ, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

circa 800 medici ex condotti di tutto il territorio nazionale, su circa mille aventi diritto, hanno richiesto con appositi atti di intimazione al pagamento e messa in mora, notificati alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso del mese di aprile 2014, l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – I Sezione *bis* – n. 649 del 1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537 del 2004;

con le suddette decisioni è stato disposto l'annullamento dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nella parte in cui era stato previsto il congelamento del trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento delle indennità previste per il restante personale medico; ciò in violazione del principio della perequazione retributiva di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

a seguito delle suddette decisioni, avrebbe dovuto essere adottata una immediata azione risarcitoria per la categoria, mediante la quale, secondo i criteri indicati in sentenza, doveva essere riconosciuto per i dovuti periodi, un incremento della modestissima retribuzione di base di lire 8.640.000 annue lorde di circa il 50 per cento, ed altresì il diritto al percepimento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta RIA) e di altre indennità;

considerato che:

in difformità da quanto sopra, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è oltremodo rilevante, e che maggiorato di interessi e rivalutazione

maturati a far tempo dal 1988 ad oggi, costituirà comunque un obbligo di pagamento in loro favore da parte dello Stato;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra, sia interesse dell'Amministrazione definire al più presto ogni relativa pendenza, provando anche a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato stabiliti in sentenza,

impegna il Governo

ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto;

a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria;

ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo della intera disciplina contrattuale che ha disciplinato a far tempo dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 l'inquadramento economico del personale medico ex condotto, in ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I *bis*, n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della perequazione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione ed adempimento anche in ordine al pagamento delle maggiori somme derivanti dalla esecuzione delle predette sentenze definitive a favore degli aventi diritto.

G/2111/197/5

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, VERDUCCI, DI BIAGIO, MARAN, Fausto Guilherme LONGO

Il Senato,

premessi che:

c'è una generale concordanza sulla necessità e urgenza di una riforma della Rete diplomatico-consolare italiana nel mondo e dei servizi erogati all'estero dalla suddetta rete in favore degli italiani all'estero e di tutto il Sistema Italia;

accertato che:

un intervento emendativo risulterebbe troppo drastico e di difficile valutazione e attuazione;

preso atto che:

da diversi anni i piani di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare presentati al Parlamento e portati avanti dal MAECI si scontrano con una diversa proposta portata avanti in larga maggioranza dai senatori del collegio estero, indipendentemente dalla loro collocazione politica;

innumerevoli sono le segnalazioni di disfunzione dei servizi consolari provenienti dai connazionali all'estero, tra cui i notevoli tempi d'attesa per l'emissione di determinati documenti e le segreterie telefoniche dedicate ai cittadini che hanno esaurito lo spazio di memorizzazione e rendono impossibile la registrazione di nuovi messaggi o richieste. Molte segnalazioni riguardano le innovazioni tecnologiche e i servizi telematici non funzionanti: l'utenza, tra le varie problematiche, lamenta notevoli difficoltà riscontrate nella prenotazione telematica di un appuntamento in quasi tutti i Consolati, l'impossibilità di editare o compilare direttamente *on line* i moduli per la richiesta di atti e documenti, l'assenza di un «*tracking code*» che consenta di monitorare costantemente l'*iter* delle proprie richieste inviate al Consolato in via telematica;

visto che:

il confronto è determinato da due visioni diverse tra l'amministrazione del MAECI e la maggioranza dei rappresentanti degli italiani all'estero nei rispettivi territori. La visione del MAECI punta alla realizzazione di grandi Consolati (definiti Hub) e ad un ulteriore sviluppo dei servizi telematici. La proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero, invece, chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi tramite semplici uffici di servizi da avviare, attraverso personale a contratto assunto localmente, innanzitutto nelle sedi chiuse negli ultimi anni dove le scelte operate dal MAECI hanno creato notevoli disagi e prodotto zero o pochissimi risparmi;

considerato che:

la proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero che chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi, potenzialmente appare più efficiente e in grado di garantire maggiori risparmi per il bilancio dello Stato;

impegna il governo:

a presentare al Parlamento entro il 1° semestre del 2016 un progetto di ristrutturazione della Rete diplomatico-consolare italiana nei Paesi dell'Unione europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, che tenga conto dei seguenti punti:

per ogni Paese possono rimanere in funzione un numero massimo di 2 Consolati;

i Consolati individuati per la chiusura, nonché i Consolati ed uffici consolari chiusi a partire dal 2008 anche nei Paesi extra UE ed extra SEE, già coinvolti in precedenti piani di ristrutturazione, sono sostituiti da uffici di servizi in cui opera una sola unità di personale di ruolo del MAECI, supportato da personale a contratto assunto localmente;

gli uffici di servizi dipendono e operano sotto la responsabilità del Console di competenza;

in determinati territori è garantita la presenza di uffici di servizi anche prevedendo aperture al pubblico periodiche con cadenza settimanale o bimensile secondo le singole necessità;

il MAECI implementa e sviluppa realmente i servizi telematici consolari rendendoli accessibili a tutti e di facile utilizzo;

a presentare al Parlamento, entro il 1° semestre del 2016:

un piano economico completo e dettagliato dei costi delle misure sopra citate;

il piano economico completo e dettagliato dell'attuale rete diplomatico-consolare.

G/2111/198/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, PANIZZA, BIGNAMI, PADUA

Il Senato

in sede di esame dell'articolo 21 della legge di stabilità per il 2016

premesso che:

le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) che organizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nonostante siano esenti dall'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche esecuzioni;

si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso insostenibile, che grava sulle scarse risorse di cui le associazioni dispongono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale organizzata da una sola parrocchia o da una *pro loco* in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, il costo può arrivare fino a 100 euro giornalieri;

molte realtà del volontariato sociale in Italia, come da comunicazioni di esclusione inviate, in questo periodo, dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si vedono negato il diritto a ricevere il 5 per mille dell'IRPEF relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015

(anno d'imposta 2014), esclusivamente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o PEC dell'atto di notorietà (tra l'altro contenente dati già in possesso della Pubblica amministrazione) entro la scadenza del 30 giugno 2015, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica;

il «mondo del volontariato sociale» non dispone di strutture organizzative tali da poter sempre rispettare adempimenti burocratici che appaiono obiettivamente eccessivi e ridondanti, tanto da aver determinato già precedenti sanatorie (l'ultima riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008),

impegna il Governo:

al fine di agevolare la realizzazione di manifestazioni in forma gratuita da parte di *Onlus*, parrocchie e *pro loco*, a valutare l'opportunità, in sede di esame della presente legge di stabilità alla Camera dei deputati, di prevedere una riduzione adeguata dei proventi spettanti alla SIAE quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di *Onlus* e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro;

a valutare la possibilità di prorogare, anche a fronte del pagamento di una sanzione, i termini per l'invio della documentazione cartacea relativamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i soggetti che abbiano trasmesso tempestivamente la comunicazione in via telematica, interessati alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.

G/2111/199/5

CANTINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone in materia di riscossione canone Rai;

l'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

considerato che:

la crisi economica sta producendo ripercussioni sulla stabilità di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di creare nuovi canali di finanziamento per le emittenti radiotelevisive locali, modulando i finanziamenti su criteri legati ai dati di ascolto, al personale impiegato a tempo indeterminato, agli investimenti annuali in innovazione tecnologica e alle ore dedicate all'informazione locale.

G/2111/200/5

PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Il Senato,

premesso che:

al comma 1 dell'articolo 11 della legge in esame si prevede, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, che ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016, venga riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero del versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;

premesso che:

nel mercato dei call center la componente della spesa per il personale rappresenta la quasi totalità dei costi di produzione;

premesso che:

la spesa per il personale incide sulla determinazione dei prezzi offerti ai committenti;

considerato che:

la decontribuzione per i nuovi assunti consente alle aziende di rivedere i prezzi al ribasso, prevedendo che sulla commessa lavorino unità di personale ammissibili al beneficio contributivo;

tenuto conto che:

le aziende non possono pianificare di affidare commesse a unità di personale ammissibili a tale beneficio nel caso in cui abbiano già internamente la forza lavoro da destinare alla gestione delle medesime commesse;

tenuto conto che:

la cosiddetta «Clausola Sociale» approvata all'interno del ddl Ap-palti non elimina la problematica della delocalizzazione all'interno del Paese, non essendovi obbligo per l'azienda subentrante a svolgere l'attività imprenditoriale in area almeno limitrofa a quella dell'azienda uscente;

impegna il Governo a:

proporre una soluzione normativa al problema che incida concretamente nel periodo di vigenza del beneficio contributivo di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge in esame;

valutando l'opportunità di:

spalmare gli incentivi in più anni, differirne gli effetti, vincolarne l'erogazione al mantenimento dell'attività imprenditoriale nel luogo dell'azienda uscente e trasformare la decontribuzione in credito d'imposta.

G/2111/201/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Il Senato

in sede di esame della legge di stabilità per il 2016;

impegna il Governo:

a destinare, nel complesso delle risorse che saranno previste per il Giubileo della Misericordia, a partire dal prossimo provvedimento già annunciato, una quota congrua e significativa di risorse finanziarie finalizzate a promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio, come la Via Francigena, attraverso la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari concernenti l'individuazione, il recupero, la manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità; il restauro, il risanamento conservativo, la manutenzione e la riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati; il miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, il completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico; l'installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari, al fine della loro messa in sicurezza e promozione delle attività di comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza e la fruizione.

G/2111/202/5

BROGLIA, VACCARI, GUERRA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge di stabilità 2016*);

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede apposite misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

è necessario garantire ogni strumento idoneo a favorire la ricostruzione degli immobili pubblici nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in particolare laddove gli enti locali interessati abbiano nella propria disponibilità risorse da investire nella ricostruzione, ad esempio derivanti da risarcimenti assicurativi e donazioni da imprese e privati;

sin dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, emanato a ridosso degli eventi sismici e diretto a garantire ogni intervento in favore delle popolazioni colpite e a favorire la ricostruzione, veniva garantita ai comuni interessati la possibilità di utilizzare, in deroga al patto di stabilità interno, risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, misura che è stata poi prorogata negli anni successivi proprio al fine di garantire che ogni risorsa a disposizione fosse utilizzata a tali scopi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che, per gli importi incassati dai Comuni come risarcimenti assicurativi e donazioni da imprese e privati in conseguenza del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e non ancora spesi, ma già oggetto di accertamento negli anni di incasso e da ultimo di riaccertamento straordinario nel 2015, per effetto dell'armonizzazione contabile e che – se non spesi nel corso del 2015 – dovrebbero confluire nell'avanzo vincolato con il consuntivo 2015, possano essere ulteriormente riaccertati al fine di farli confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione 2016-2018.

G/2111/203/5

MICHELONI, ARRIGONI

Il Senato,

Visto l'emendamento alla A.S. 33/101, che contiene la traduzione legislativa di un approfondito lavoro del Comitato ... ;

considerata la richiesta del Governo di ritiro del suddetto emendamento, valutato come una riforma strutturale e sistemica dell'attività dei patronati all'estero, e la sua trasformazione in ordine del giorno;

premessi che:

«Il Comitato ha nei mesi scorsi operato una approfondita indagine sul funzionamento dei Patronati all'estero;

tale indagine ha evidenziato l'importante ruolo che i Patronati all'estero hanno svolto per i nostri concittadini;

il «sistema patronato» agisce all'estero – e non potrebbe essere diversamente – tramite Associazioni di diritto locale, che con il Patronato italiano possono esercitare le attività ex I. 152/01, nel rispetto delle norme e dei regolamenti dettati dal Ministero del Lavoro;

Il Ministero del Lavoro, quale organo di vigilanza e controllo, è tenuto ad effettuare ispezioni annuali alle sedi estere, che vengono finanziate direttamente dai Patronati medesimi, tramite la finalizzazione di parte delle risorse riservate dalla legge al loro finanziamento;

rilevato, in particolare, che:

il complesso delle norme sopra citate è oggettivamente «robusto» dal punto di vista delle regole, ma deficitario rispetto a due questioni fondamentali:

1. la mancanza di disposizioni che definiscano i rapporti, anche patrimoniali, tra Patronato italiano e Associazione di diritto estero;

2. la mancanza di indicazioni sui rapporti tra associazione promotrice e Patronato promosso in termini di responsabilità verso terzi;

3. la carenza di disposizioni atte a salvaguardare il più possibile la tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini contenute nelle banche dati degli enti previdenziali;

4. l'impossibilità di procedere ad ispezionare annualmente tutte le sedi dei Patronati;

5. un rigoroso sistema di sanzioni

ritenuto di voler accogliere il suddetto invito;

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere l'introduzione di norme che prevedano:

l'obbligo per le Associazioni di diritto locale operanti all'estero di utilizzare come operatori ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 152 del 2001 solo personale dipendente ed esclusivamente a quest'ultimi conferire il potere di accesso alle banche dati degli enti previdenziali;

l'obbligo, per i patronati operanti anche all'estero, di presentare annualmente bilancio consolidato ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 127 del 1991, con esplicita esclusione degli artt. 27 e 28;

l'obbligo sussidiario e solidale delle organizzazioni promotrici del Patronato per danni causati a terzi;

l'obbligo, in sede di ispezione di attività all'estero, di estendere la percentuale media delle decurtazioni riscontrate nelle visite ispettive effettuate a tutte le attività dichiarate all'estero per l'anno di riferimento;
sanzioni economiche per chi non presenti bilancio consolidato;
avvio della procedura di commissariamento e di scioglimento per i patronati che per due anni nel quinquennio non presentino bilancio consolidato.

Si sollecita inoltre la predisposizione di un «codice deontologico» degli operatori di Patronato, che non permetta a personale che si è reso responsabile di gravi inadempienze nei confronti dell'utenza di non poter esercitare più tale attività.

G/2111/204/5

BIANCONI, GUALDANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premesso che:

l'*iter* di istituzione del parco nazionale della Costa Teatina è stato avviato con l'articolo 8, comma 3, della legge n. 93/2001. Un'area protetta che, sebbene formalmente prevista da ormai 15 anni, non è in realtà mai nata a causa della sua mancata perimetrazione;

entro il 30 giugno 2013 la regione Abruzzo avrebbe dovuto formulare una proposta partecipata e condivisa circa la perimetrazione del futuro parco nazionale secondo quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all'articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27, ha stabilito la proroga, al 30 giugno 2013, del termine per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, precedentemente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 225 del 2010;

secondo quanto stabilito dal comma 3-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 in caso di inadempienza si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un commissario ad acta che provveda alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario e che ad oggi non risulta pervenuta da parte della regione Abruzzo nessuna proposta di perimetrazione;

il Ministero dell'Ambiente, inadempiente per 15 anni, è stato esautorato delle proprie competenze. Il 5 agosto 2014 il Governo, a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, ha nominato Giuseppe De Dominicis quale commissario del Parco della Costa teatina;

considerato che:

nell'ambito della procedura di istituzione del parco nazionale della Costa Teatina, il 18 maggio 2015 si è tenuta, per iniziativa del presidente

della regione Abruzzo dottor Luciano D'Alfonso, una riunione alla quale hanno partecipato il commissario ad acta, De Dominicis, nonché i rispettivi sindaci dei paesi coinvolti, al fine di individuare la delimitazione provvisoria dell'istituendo parco;

nello specifico, sono stati coinvolti i sindaci dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo. Tuttavia sono risultati assenti, seppur ricompresi all'interno del perimetro dell'istituendo parco, i sindaci del comune di Villalfonsina e Pollutri. Il motivo della loro mancata partecipazione alla riunione, come essi stessi riportano, non è da collegare ad una loro scelta personale, bensì alla mancata ricezione della convocazione formale da parte dell'autorità competente;

la riunione si è conclusa con l'accordo che i sindaci sarebbero stati riconvocati entro un breve periodo, necessario per esaminare gli elaborati e predisporre eventuali osservazioni in merito, nonché per valutare la fattibilità di alcune proposte alternative già avanzate in quella stessa sede;

a seguito dell'approfondito esame della cartografia consegnata dal commissario (al quale si è proceduto con il supporto dei rispettivi uffici tecnici comunali) sono emerse evidenti discrasie con il reale stato dei luoghi, nonché palesi carenze in ordine all'indicazione degli elementi tecnico-scientifici necessari a supportare gli elaborati predisposti;

in particolare, la perimetrazione provvisoria è stata predisposta su una cartografia (IGM) che risulta datata 1958 e che, pertanto, evidenzia una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi con particolare riferimento ad ampie aree che, diversamente da quanto rappresentato, sono ampiamente urbanizzate, antropizzate e sulle quali esistono importanti attività imprenditoriali (industriali, commerciali, turistico-ricettive). Tali aree, quindi, risulterebbero prive di valenza naturalistica, ovvero di quei valori «naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi» tali da richiedere l'intervento di tutela statale attraverso la speciale e rigida disciplina prevista dalla legge in materia di parchi nazionali;

in secondo luogo va rilevato che la predetta cartografia è stata realizzata tramite una scala (1/25.000) tale da non consentire una precisa identificazione e delimitazione delle aree e, quindi, dei beni immobili in essa eventualmente ricompresi, con comprensibili conseguenze in ordine alla lesione di interessi legittimi di privati cittadini;

infine, dal punto di vista procedurale non risulta che si sia ancora formalizzata la necessaria «intesa» con la regione Abruzzo né sia stata convocata la Conferenza unificata (come previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998) in cui sono sentiti anche gli enti locali interessati;

è evidente che, ove si procedesse, al recepimento della perimetrazione provvisoria e delle relative norme di salvaguardia, si potrebbe compromettere in maniera irreversibile lo sviluppo del territorio,

bisogna, altresì sottolineare che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) considera gli enti locali come principali soggetti del complesso processo istitutivo che passa in primo luogo pro-

prio attraverso la perimetrazione dell'area protetta; non a caso tutti i sindaci coinvolti nell'istituzione del parco della Costa Teatina hanno condiviso un documento, in cui criticano la perimetrazione proposta dal commissario De Dominicis, e in cui sottolineano l'esigenza di evitare di includere all'interno del Parco aree prive di pregio naturalistico quali porti, aree industriali e artigianali, zone altamente antropizzate;

la tutela del tratto di costa in questione avrebbe potuto essere ugualmente ottenuta attraverso l'adozione di adeguati strumenti urbanistici, senza l'aggravio di procedure e di costi costituito dalla creazione dell'apposito Parco e dalla citata nomina del commissario responsabile;

inoltre, dal punto di vista organizzativo, il Parco sarà gestito da otto componenti del comitato direttivo (senza indennità): 4 espressioni del territorio (i Comuni), uno nominato dall'Ispra, uno delle associazioni ambientaliste, uno del ministero dell'Agricoltura e uno del ministero dell'Ambiente. In aggiunta vi sarà un direttore, che il ministero nominerà attingendo all'albo nazionale. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, nel 2001 la legge fu accompagnata con un milione di euro: risorse che nel frattempo sono state dirottate e impiegate altrove e che dovranno essere recuperate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riesaminare la perimetrazione provvisoria del parco nazionale della Costa Teatina, attraverso un coinvolgimento attivo degli amministratori locali, per evitare un blocco dello sviluppo del territorio abruzzese.

G/2111/205/5

PAGLIARI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

il lascito documentario di Giuseppe Verdi, è custodito a Villa Verdi a S. Agata di proprietà degli eredi Carrara Verdi, della Casa di Riposo Giuseppe Verdi di Milano e della Famiglia Motta Verdi di Bologna.

Nel corso del 2013, grazie alla legge dedicata alle Celebrazioni del secondo centenario della nascita del Maestro (L.12.11.2012 n. 206), oltre a sottolineare il ruolo rilevante a livello nazionale del complesso di Villa Verdi (art. 1 comma 3 della legge sopra citata), veniva assegnato un consistente contributo (art.2 comma 1 lettera F della legge sopra citata) per lavori di restauro dell'immobile;

considerato che:

non si poté allora intervenire sulla inventari azione e digitalizzazione del patrimonio archivistico, che rappresenta una fonte primaria per la storia della musica e della cultura dell'Ottocento. Oggi tale azione, fortemente richiesta da tutti gli studiosi, è indispensabile, sia per garantire una adeguata conservazione degli originali, sia per consentire la massima diffusione dei contenuti, grazie anche alle nuove tecnologie.

L'Istituto di studi verdiani ha proposto al Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo di realizzare un progetto specifico sull'argomento. Progetto che non potrà, per la sua rilevanza nazionale e internazionale, che promanare dal Ministero per i beni le attività culturali e il turismo, l'unico organismo capace di garantire il rispetto delle esigenze conservative, catalografiche e di diffusione connesse al tema.

Dal canto suo l'Istituto nazionale di studi verdiani che già opera in accordo con gli Eredi Carrara Verdi e la Soprintendenza archivistica competente per rendere consultabili nella propria sede alcune parziali riproduzioni del materiale documentario (in particolare le lettere), si impegna sin da ora a mettere a disposizione in consultazione, nella propria sede, e in accordo con i proprietari e i competenti uffici statali, le riproduzioni digitali e gli inventari che verranno realizzati. L'Istituto è inoltre disponibile a fornire la collaborazione scientifica e tecnica, maturata in oltre cinquant'anni di esperienza nel campo degli studi verdiani, alla definizione dei contenuti e all'organizzazione del progetto. C'è stata anche l'adesione della Casa di Riposo Giuseppe Verdi di Milano che è proprietaria di una parte degli abbozzi musicali del Maestro conservati a Villa Verdi e della Signora Maria M. Carrara Verdi, oggi rappresentante della Famiglia in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di studi verdiani,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre misure concrete per la valorizzazione e la promozione della digitalizzazione e della fruizione del patrimonio indicato, considerato il rilevante valore storico-culturale sia a livello nazionale che internazionale.

G/2111/206/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, prevede che «nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;

il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto «nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [...]»;

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

senza una modifica normativa, a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta «tassa sul licenziamento» diventa un obbligo, anche nei casi descritti;

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profon-

damente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi,

impegna il Governo a:

intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.

G/2111/207/5

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi. Si tratta di agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cosiddette società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie;

nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l'estromissione agevolata dei beni immobili da parte dell'imprenditore individuale;

considerato che:

l'estromissione dell'immobile strumentale, per destinazione di proprietà, dall'impresa individuale, sarebbe apprezzata da chi si trova in prossimità della cessazione dell'attività;

esistono casi in cui imprenditori individuali, pur avendo cessato l'attività, hanno mantenuto attiva l'impresa ai fini IVA e redditi per evitare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini delle imposte dirette;

tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell'ambito delle imprese individuali che talvolta sono costrette a rimanere attive non potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti dall'estromissione del fabbricato,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, l'introduzione di una agevolazione per gli imprenditori individuali che estromettono dall'impresa individuale l'immobile strumentale per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani generazioni imprenditoriali.

G/2111/208/5

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premesso che:

dal 30 novembre all'11 dicembre prossimi si svolgerà a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di concludere un accordo vincolante e universale sul clima;

il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) è un ente di ricerca *no-profit*, fondato nel 2005 con il supporto finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle finanze, grazie al finanziamento del Fondo Integrativo Speciale della Ricerca (FISR), con l'obiettivo principale di realizzare in Italia un centro di eccellenza sullo studio integrato di temi riguardanti i cambiamenti climatici;

il CMCC organizza, gestisce e promuove attività scientifiche e applicate nel campo della ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, collaborando con scienziati, economisti ed esperti che lavorano alla realizzazione di analisi degli impatti dei cambiamenti climatici su diversi sistemi quali l'agricoltura, gli ecosistemi, le coste, le risorse idriche, la salute e l'economia;

anche nel quadro dell'azione internazionale sui cambiamenti climatici, fondamentale appare la sua attività di supporto ai decisori politici per la formulazione e la valutazione di strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di valutazione dei costi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate a garantire l'attività e le funzioni della Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici», non-

ché la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010.

G/2111/209/5

SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111),

premessi che:

l'articolo 46 prevede l'aumento del limite massimo di trasferimento di contante dagli attuali 1.000 a 3.000 euro;

l'innalzamento della soglia è finalizzato a garantire una maggiore fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di stretto consumo e ad allineare, per questi aspetti, il nostro paese agli standard europei;

in ambito europeo, le direttive antiriciclaggio non impongono limiti specifici connessi all'uso del contante, dando ampi margini di flessibilità agli Stati membri, tanto che in molti paesi europei non è previsto un limite all'utilizzo del contante e in altri le soglie previste sono in molti casi uguali o più alte di quella prevista nel nostro Paese;

come evidenziato dalla Banca d'Italia nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge di stabilità, i limiti all'utilizzo del contante non costituiscono un impedimento alla realizzazione di condotte illecite e l'esistenza di una soglia bassa non ha effetti macroeconomici sull'andamento dei consumi. Inoltre, non esiste una base analitica o empirica sufficiente per precisare il valore ottimale del limite all'utilizzo del contante;

considerato che,

nel nostro paese la propensione all'utilizzo del contante rimane molto più elevata della media europea ed appare, pertanto, opportuno incentivare le transazioni effettuate con carte di pagamento, riducendo i relativi costi e le commissioni a carico degli esercenti;

il regolamento n. 751 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, reca una serie di misure volte a promuovere lo sviluppo dei pagamenti basati su carta, prevedendo fra le altre misure di contenimento dei costi delle commissioni interbancarie applicate alle transazioni con carta di pagamento fissa. In particolare, proprio al fine di favorire lo sviluppo dei pagamenti con carta di pagamento, si prevede la fissazione di un limite massimo alle tariffe interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della transazione per le carte di credito, contro lo 0,75 per cento attualmente applicato in Italia, e allo 0,2 per cento per quelle di debito, contro l'attuale 0,35 per cento;

rilevato che:

il Parlamento europeo, recependo le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), ha recentemente approvato la c.d. "IV direttiva antiriciclaggio" (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità economica e al rafforzamento del sistema antiriciclaggio nell'ambito dei Paesi membri dell'UE;

le disposizioni della IV^a direttiva antiriciclaggio mirano, inoltre, a potenziare una molteplicità di aspetti connessi al rischio di riciclaggio ed in particolare a prevenire l'uso del sistema finanziario ai fini del finanziamento del terrorismo;

impegna il Governo

a prevedere forme di monitoraggio sullo stato di attuazione delle nuove disposizioni sul limite massimo di trasferimento di contante di cui in premessa e sugli effetti ad esse connesse;

ad adottare le misure necessarie per la piena attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, al fine di favorire lo sviluppo nel nostro Paese dei pagamenti basati su carta e di contenere i costi delle commissioni interbancarie applicate alle transazioni con carta di pagamento;

ad accelerare l'*iter* per il recepimento, nel nostro ordinamento, della "IV direttiva antiriciclaggio" con l'obiettivo di rendere più efficace nel nostro Paese l'azione di contrasto alle condotte illecite e alla criminalità economica, e di rafforzare gli strumenti di contrasto al riciclaggio.

G/2111/210/5

BORIOLO, FABBRI

Il Senato,

considerata la particolare complessità e operosità dei procedimenti giudiziari riguardanti i reati legati alla attività produttiva che hanno generato gravi e diffuse patologie, in molti casi letali, correlate alla lavorazione dell'amianto;

considerato inoltre che, in taluni di dati procedimenti giudiziari la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dar corso alla propria costituzione di parte civile nei confronti degli imputati dei suindicati reati;

considerato, in fine, che le spese legali a carico di molte delle vittime dei reati stessi, o dei loro eredi nei casi, purtroppo assai numerosi, di decesso delle vittime, sono gravosi e tali da dissuadere dall'esercizio delle facoltà di costituirsi parte civile nei processi,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto.

G/2111/211/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 33 della legge di stabilità per il 2016;

premessi che:

con il comma 5 viene abrogata la disposizione relativa al rimborso a favore delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità, in sede di esame della presente legge alla Camera dei Deputati o in altro provvedimento e comunque entro la fine dell'anno, di continuare a concedere ai residenti dei paesi delle regioni ordinarie confinanti con l'Austria la vendita di carburanti a prezzi ridotti.

G/2111/212/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premessi che:

è a rischio chiusura il servizio ponti in barche sul Po di gnocca e sul Po di Goro ed un sos è stato lanciato in questi giorni dai sindaci dei quattro comuni coinvolti: Ariano nel Polesine (RO), Goro (FE), Porto Tolle (RO) e Taglio di Po (RO);

i quattro comuni da decenni gestiscono in maniera autonoma e con grandi sacrifici economici il ponte in barche presente sul Po di Gnocca, che collega gli abitanti di Gorino Sullam (Taglio Po) e di Santa Giulia (Porto Tolle) e il ponte in barche sul Po di Goro, che collega gli abitanti di Gorino Veneto (ariano nel Polesine) e di Gorino Ferrarese (Goro);

tali strutture sono fondamentali per il territorio, sia perché collegano la regione veneto con l'Emilia Romagna, le due Province e i due Parchi, concretizzando l'idea del Grande Delta sulla quale il comitato internazionale del programma Mab (*Man and the biosphere*) dell'Unesco si è espresso favorevolmente lo scorso giugno, e sia perché sono quotidianamente usati da centinaia di cittadini che attraversano i rami del Po per necessità lavorative e/o familiari;

le medesime strutture, peraltro, sono fondamentali anche per il turismo, consentendo una visitazione completa del «Delta», dalle saline di Comacchio alle valli di Rosolina;

i quattro Comuni, al fine di ottimizzare i costi ed il servizio, hanno deciso di gestire in maniera unitaria le due strutture, individuando il comune di Taglio di Po quale capofila; pur tuttavia sono in grado di assicurare il servizio solo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, causa le sempre più esigue risorse dei Comuni medesimi,

impegna il Governo:

a reperire, nelle more di attuazione del provvedimento, le necessarie risorse affinché le sopradette Amministrazioni possano continuare a gestire in maniera ottimale le due strutture rappresentanti un collegamento importante e fondamentale del grande Delta sia per i duemila residenti nelle varie frazioni che a livello turistico.

G/2111/213/5

MUNERATO, BELLOT

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016;

valutato nel dettaglio la norma di cui al comma 5, dell'articolo 33 del provvedimento, relativamente all'abrogazione del contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria;

ricordato che già il Polesine è stato escluso, con il decreto-legge competitività n. 91 del 2014, dall'accesso agli incentivi sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore di Porto Levante;

evidenziata, altresì, l'estromissione dei comuni Polesani dalle agevolazioni previste ai sensi del decreto-legge n.78 del 2015 per le regioni Emilia Romagna e Lombardia a seguito dei fenomeni sismici del maggio 2012, nonostante anche la regione Veneto abbia subito gravi danni;

ritenuta pertanto la richiamata norma di cui al comma 5 dell'articolo 33 del provvedimento in esame come l'ennesimo colpo riservato alla regione veneto,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di mantenere, sia pure ridotto, il contributo di cui all'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207.

G/2111/214/5

GUALDANI

Il Senato,

premesso che:

A seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Emilia Romagna nel 2012, l'Inail ha destinato 80 milioni di euro per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal terremoto in Emilia e nelle province di Mantova e Rovigo, attraverso una disposizione prevista dal Decreto sviluppo pubblicato il 26 giugno 2012 in *Gazzetta Ufficiale*;

la cifra equivaleva alla prima delle assi di finanziamento di cui disponeva INAIL per la riqualificazione delle zone colpite da sisma ed equivaleva ancora al 35% dei 225 milioni di cui disponeva INAIL per il 2012 per finanziare investimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende;

considerato che:

il Comitato Consultivo Inail di Benevento, unitamente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail, intende avviare ogni utile iniziativa per mettere a disposizione delle zone alluvionate del Sannio finanziamenti Inail per la messa in sicurezza degli impianti produttivi;

è necessario un provvedimento di legge che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sposti parte dei fondi Inail destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutta Italia (fondi bando ISI), alla messa in sicurezza degli impianti produttivi del Sannio; perché i fondi siano utilizzabili è inoltre necessario acquisire alcuni dati tra cui il numero dei siti produttivi danneggiati e un'analisi tecnica che valuti quanti, degli impianti produttivi danneggiati, potrebbero aver bisogno di interventi di messa in sicurezza;

lo scorso anno l'Inail ha messo a disposizione, con il bando ISI 2014, oltre 267 milioni di euro per tali finanziamenti. Anche solo il 5% dello stanziamento nazionale potrebbe essere d'aiuto al comparto produttivo sannita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento legislativo che, al pari di quanto avvenuto per l'Emilia-Romagna, permetta all'Inail di finanziare ogni utile iniziativa per la messa in sicurezza degli impianti produttivi del territorio sannita colpito dagli eventi calamitosi del 14-15 ottobre 2015.

G/2111/215/5

GUALDANI, MARINELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016);

premesso che:

l'articolo 53, comma 6, lettere *b*) e *d*) della Legge n. 449 del 1997 ha previsto espressamente, con la trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Società per azioni che «al personale dipendente dalla società medesima» continuano a spettare «le prestazioni di assistenza e –mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto Postelegrafonici», nonché «il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente»;

successivamente, è intervenuto l'articolo 7, comma 9-*sexies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che ha confermato che a Poste Italiane nonché alle Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo (con esclusione delle Società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso), doveva continuarsi ad applicare, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, lo stesso regime contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A. (ovvero il regime speciale Ipost).

il legislatore ha, infatti, ritenuto rilevante ed evidente che l'appartenenza delle società partecipate al Gruppo Poste Italiane SpA per lo svolgimento delle attività strettamente connesse a quelle postali non può che far assoggettare le stesse al medesimo regime previdenziale e contributivo di quello applicabile alla Capogruppo;

inoltre, che il Ministero del Lavoro ha autorizzato con il proprio decreto del 24 gennaio 2014 la costituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente del Gruppo Poste, di cui ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 92 del 2012 dovevano dotarsi le Aziende che non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

impegna il Governo a:

confermare, nelle modalità ritenute opportune, al fine di evitare qualsivoglia dubbio interpretativo, che tutte le società del Gruppo Poste Italiane, con le esplicite esclusioni previste dall'articolo 7, comma 9-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, rientrano nel campo o di applicazione del regime previdenziale IPOST con tutte le sue caratteristiche e peculiarità essendo pertanto soggette al medesimo regime assistenziale e previdenziale.

4.2001

LE RELATRICI

All'articolo 4, comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) Al comma 2, dopo la lettera d-*bis*) è aggiunta la seguente:

"d-*ter*). Alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale"».

4.2500

LE RELATRICI

All'articolo 4, comma 4, lettera b) dopo la parola: «propria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

10.2100

LE RELATRICI

Al comma 9, dopo le parole: «per essere destinate», inserire le seguenti: «prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al».

15.2000 (testo 2)

LE RELATRICI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;

b) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: «La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali».

17.2000 (testo 2)

LE RELATRICI

Apportare le seguenti modificazioni:

aggiungere nella rubrica le parole "e Ricerca";

sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello internazionale, il fondo per il finanziamento-ordinario delle università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore

di seconda fascia e il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca";

aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca";

al comma 3, dopo le parole: "finanziamento ordinario" sono aggiunte le seguenti: "e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca".

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "universitari".

17.2300 (testo 2)

LE RELATRICI

All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.2400

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.2500

LE RELATRICI

All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo."».

19.2000

LE RELATRICI

All'articolo 19, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

6-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

21.2100

LE RELATRICI

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono soppresse;

b) dopo le parole: "edifici di cui al periodo precedente" sono aggiunte le seguenti: ", che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

c) dopo le parole: "di cui all'articolo 197 del medesimo codice" sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di 'stazione appaltante' di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche."».

21.2200

LE RELATRICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.2000

LE RELATRICI

All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «288 milioni di euro annui».

23.2100 (testo 2)

LE RELATRICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;

b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;

c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1190, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;

e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lin-

gua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola «300» con «295» per l'anno 2016.

25.2000

LE RELATRICI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente comma:

"Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari, nonché, per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille ONLUS di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione Italiana Ciechi."».

25.5000 (testo 2)

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

5-ter. Alla biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:

«297,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.5000

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

25.6000

LE RELATRICI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia".

2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

25.7000

LE RELATRICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

25.8000

LE RELATRICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:*
«299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

26.2000

LE RELATRICI

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.»;

b) *al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo»;

e dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata».

26.2100

LE RELATRICI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";

b) al comma 5-*bis* dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";

2) all'articolo 4:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: «5-*ter*.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.»;

3) all'articolo 5:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-*bis*, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici.».

7-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-*ter*. Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-*bis* a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-*quater*. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

7-*quater*. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in

favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

26.2200

LE RELATRICI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è prorogato di un ulteriore triennio.

7-ter. I contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies. Agli oneri derivante dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.».

27.2100

LE RELATRICI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica».

27.2200

LE RELATRICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro nel 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

27.2300

LE RELATRICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COM-SUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali – CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.2400

LE RELATRICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «299 milioni»

27.2500

LE RELATRICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna».

29.26 (testo 2)

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi.»

32.0.2000

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione dell'uso dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle tera-

pie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 1.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299 milioni di euro annui».

32.0.2100

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia", di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni restando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

33.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.

13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 maggio 2016"».

33.2100

LE RELATRICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

33.2200

LE RELATRICI

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «48 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «28 milioni»;

b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento»;

c) all'ultimo periodo, le parole: «0,183 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,193 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «280 milioni di euro annui».

33.9000

LE RELATRICI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

34.2000

LE RELATRICI

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima legge».

35.2000

LE RELATRICI

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».

35.2100

LE RELATRICI

Aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero».

35.5000

LE RELATRICI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 153.

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente».

37.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

40.14

LATORRE, VATTUONE, DIRINDIN

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica; ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.

13-ter. Il regime di proroga di cui al comma 13 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

13-quater. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 13-bis, determina la definitiva revoca del finanziamento».

40.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si in-

tendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

41.0.2000

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1,

della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esonazione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

42.2000

LE RELATRICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, sono applicati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1;

b) l'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.».

45.2000

LE RELATRICI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2, e 7 comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate», con le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro per l'anno 2016, 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

46.2000

LE RELATRICI

Al comma 1, dopo le parole: «euro tremilla» sono aggiunte le seguenti: «e, nello stesso comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille"».

47.2000

LE RELATRICI

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «396 milioni di euro annui».

47.3000

LE RELATRICI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:

«300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 281,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

50.0.2000

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-*bis* e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.";

b) alla tabella A, parte II, il n. 41-*bis*) è abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:

"Parte II-*bis*.

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 5 PER CENTO

1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

2) All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.

3) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime."».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «334 milioni di euro annui».

50.0.2100 (testo 2)

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, della documentazione comprovante la radiazione dal PRA"».

50.0.2100

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione"».

51.Tab.A.2000

LE RELATRICI

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549

del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2017:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000;

2017: – 500.000;

2018: – 500.000.

Plenaria**496^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente TONINI (PD) informa la Commissione della presentazione, da parte delle relatrici, delle proposte 4.0.6520, 16.2430, 17.2100 (testo 2), 17.5320, 18.2380, 22.6315, 27.2500 (testo 2), 29.5000, 33.2350, 45.3860 e 51.Tab.D.3000, pubblicate in allegato.

Propone quindi di esaminare i predetti emendamenti dopo l'esame della proposta 34.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che i subemendamenti 34.0.1000/2, 34.0.1000/15, 34.0.1000/18 e 34.0.1000/19 sono inammissibili.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 34.0.1000.

Il vice ministro MORANDO si associa alla relatrice, precisando che, in relazione alle sole proposte precedentemente illustrate nella seduta anti-meridiana, motiverà le ragioni specifiche che hanno determinato l'avviso contrario del Governo.

Il subemendamento 34.0.1000/1 viene ritirato dai presentatori.

Successivamente la Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, non approva la proposta 34.0.1000/3.

Il vice ministro MORANDO precisa che la contrarietà al subemendamento 34.0.1000/4 è dovuta alla circostanza che è in corso un puntuale confronto tra Governo e Regioni in ordine al concorso di queste ultime agli obiettivi di finanza pubblica, Appare pertanto opportuno attendere l'esito di tale interlocuzione, prima di assumere ogni determinazione in proposito.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) il quale, nel dissentire dalle valutazioni formulate dal rappresentante del Governo, pone l'accento sulla necessità di rispettare le autonomie regionali, ricordando che il subemendamento in questione mira a dare attuazione ad una specifica pronuncia della Corte costituzionale.

Richiama, altresì, i contenuti di un ordine del giorno da lui presentato, relativo ai ricorsi originati dall'applicazione della disciplina nell'anno 2012.

Risultano quindi respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 34.0.1000/4 34.0.1000/5, 34.0.1000/6, 34.0.1000/7 e 34.0.1000/8.

Con riferimento alle proposte 34.0.1000/9 e 34.0.1000/10, il vice ministro MORANDO osserva che, ancorché il contenuto sia meritevole di attenzione, potrebbero emergere criticità in sede di attuazione delle misure recate.

Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli emendamenti, ribadendo la disponibilità del Governo a valutare i contenuti di specifici ordini del giorno che ne recepiscano gli indirizzi.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), preso atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, ritira quindi i subemendamenti 34.0.1000/9 e 34.0.1000/10, preannunciando la presentazione di specifici ordini del giorno sulla medesima materia.

Il vice ministro MORANDO osserva quindi che il subemendamento 34.0.1000/11 interviene su una materia particolarmente complessa, che non appare opportuno affrontare in tale sede. Pertanto, ribadisce il suo parere contrario.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta in questione.

Posto ai voti, il subemendamento 34.0.1000/11 è respinto.

Il vice ministro MORANDO, nel confermare il parere contrario sul subemendamento 34.0.1000/12, osserva che, anche in questo caso, la proposta interviene su una materia complessa, che più opportunamente dovrebbe essere affrontata in altra sede.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 34.0.1000/12, 34.0.1000/13 e 34.0.1000/14 risultano quindi respinti.

Il vice ministro MORANDO, nel precisare che quanto disposto dal subemendamento 34.0.1000/16 è già previsto dalla legislazione vigente, invita i presentatori al ritiro della proposta.

Il senatore MILO (*CoR*) insiste per la votazione, dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento 34.0.1000/16.

La Commissione non approva il subemendamento 34.0.1000/16.

Il senatore BARANI (*AL-A*) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 34.0.1000/17, evidenziando la centralità delle tematiche ad esso sottese.

Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere parere contrario sulla proposta, invita il presentatore a ritirarla, osservando che la sua applicazione potrebbe presentare profili di incertezza: considerato infatti che si dovrebbe, di volta in volta, valutare la possibilità, per le Regioni, di beneficiare delle deroghe ai vincoli di bilancio in rapporto alla gestione dei due anni precedenti, risulterebbe difficile conoscere, con sufficiente anticipo, quali prestazioni sanitarie possano essere garantite.

Il senatore BARANI (*AL-A*), preso atto di quanto rilevato dal rappresentante del Governo, ritira il subemendamento 34.0.1000/17.

Il subemendamento 34.0.1000/20 è respinto.

Il vice ministro MORANDO rileva quindi che il subemendamento 34.0.1000/21 reca una misura concorrente con iniziative del Governo attualmente in corso. L'avviso non può dunque essere favorevole.

Il senatore LAI (*PD*), preso atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, ritira i subemendamenti 34.0.1000/22 e 34.0.1000/23, preannunciando la presentazione di uno specifico ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Posti separatamente in votazione, vengono quindi respinti i subemendamenti 34.0.1000/21 e 34.0.1000/24.

Con riferimento alla proposta 34.0.1000/25, il vice ministro MORANDO precisa che la contrarietà del Governo è dovuta al fatto che quanto in essa disposto non potrebbe, comunque, trovare applicazione nell'ambito del quadro delineato dalla legislazione vigente.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) domanda se un ordine del giorno di analogo tenore possa incontrare l'avviso favorevole del Governo.

Il vice ministro MORANDO si riserva di esprimere le sue valutazioni non appena l'ordine del giorno sarà presentato.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira quindi il subemendamento 34.0.1000/25, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira le proposte 34.0.1000/26 e 34.0.1000/28, riservandosi di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno che sarà presentato dal senatore Mandelli.

Viene quindi respinto il subemendamento 34.0.1000/27.

Con riferimento al subemendamento 34.0.1000/29, il vice ministro MORANDO precisa che la contrarietà del Governo deriva dall'impatto negativo che la proposta, qualora approvata, potrebbe avere – in ragione del suo carattere retroattivo – sui rapporti in essere tra le Regioni e le imprese fornitrici di servizi.

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta e di recepirne gli indirizzi in un apposito ordine del giorno.

Il senatore LAI (*PD*) ritira il subemendamento 34.0.1000/29, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

La seduta, sospesa alle ore 21.10, è ripresa alle ore 22.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 34.0.1000.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) preannuncia un voto contrario, lamentando la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame di questioni che avrebbero meritato ben più ampi approfondimenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia un voto di astensione, osservando che la trattazione in Senato di argomenti che si era convenuto di approfondire nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati non appare opportuna, anche sul piano dei corretti rapporti istituzionali, basati su reciproco affidamento.

Replica il PRESIDENTE, rimarcando che la presentazione, a seguito di specifici solleciti, dell'emendamento 34.0.1000 ha consentito, al contrario, un'opportuna trattazione, anche in prima lettura, di questioni di assoluto rilievo, nel pieno rispetto delle prerogative del Senato.

Interviene da ultimo il senatore BARANI (*AL-A*), preannunciando, pur con alcune riserve, il voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 34.0.1000.

La Commissione conviene di procedere, per evidente analogia di materia, all'esame dell'ordine del giorno G/2111/216/5, a prima firma del senatore Lai.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara di aggiungere la propria firma al predetto ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/2111/216/5 è accolto dal Governo.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) invita la Commissione a soffermarsi anche sull'ordine del giorno G/2111/111/5, il quale si riferisce a materia analoga.

Il vice ministro MORANDO si riserva di esaminare il predetto ordine del giorno in una fase successiva dell'esame.

Si passa, quindi, all'esame delle nuove proposte emendative presentate dalle relatrici.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra brevemente le proposte 4.0.6520, 16.2430, 17.2100 (testo 2), 17.5320 e 18.2380, sulle quali il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e del senatore URAS (*Misto-SEL*), la Commissione approva l'emendamento 4.0.6520.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (*Misto-SEL*), della senatrice LEZZI (*M5S*), della senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e del senatore MILO (*CoR*) la Commissione approva l'emendamento 16.2430.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (*Misto-SEL*), della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e della senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) la Commissione approva l'emendamento 17.2100 (testo 2).

Con distinte votazioni, sono altresì approvati gli emendamenti 17.5320 e 18.2380.

La relatrice ZANONI (*PD*) e la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustrano, quindi, rispettivamente, la proposta 22.6315 e la proposta 27.2500 (testo 2), sui quali il rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LEZZI (*M5S*), l'emendamento 22.6315 è accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (*Misto-SEL*) e del senatore LAI (*PD*), la Commissione approva altresì l'emendamento 27.2500 (testo 2).

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi l'emendamento 29.5000, relativo alla spesa informatica della pubblica Amministrazione.

Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta, precisa che essa si propone di operare una riformulazione volta a circoscrivere puntalmente le misure riduttive ai soli acquisti fuori mercato.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime riserve sulla norma contenuta nella lettera *d*), sia per quanto attiene alla correttezza dei riferimenti normativi, sia in relazione al rispetto delle regole di bilancio.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) osserva che la lettera *d*) dell'emendamento presenterebbe evidenti problemi di copertura finanziaria.

Replica agli intervenuti il vice ministro MORANDO, precisando che la disposizione in parola non presenta alcun problema di copertura finanziaria.

Sempre con riferimento alle modificazioni di cui alla lettera *d*), la senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine all'esclusione dagli obiettivi di risparmio di alcuni soggetti pubblici.

Il vice ministro MORANDO precisa che l'eccezione si spiega in ragione del rilevante impatto che lo sviluppo informatico ha sull'operato di alcuni enti pubblici.

Interviene quindi la senatrice LEZZI (*M5S*), preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

L'emendamento 29.5000 risulta, infine, approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra – da ultimo – le proposte 33.2350 e 45.3860 che, previo parere favorevole del vice ministro MORANDO, sono poste separatamente in votazione ed approvate.

Si procede, quindi, all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.

Il PRESIDENTE, dopo una attenta verifica, dichiara inammissibile l'emendamento 7.0.6, precedentemente accantonato, in quanto analogo ad alcuni dichiarati ugualmente inammissibili.

La relatrice ZANONI (*PD*) ed il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sulla proposta 10.73.

Ad avviso del senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*), sarebbe stato più opportuno che il Governo si fosse rimesso alle valutazioni della Commissione, considerato che l'emendamento in questione interviene su una materia dove è preminente l'indirizzo del Parlamento.

Il vice ministro MORANDO, nel precisare che non era sua intenzione limitare le prerogative del Parlamento, riconsidera il proprio orientamento e si rimette alle determinazioni che la Commissione intenderà esprimere.

Posto ai voti, l'emendamento 10.73 risulta respinto.

Successivamente, acquisito il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, viene ritirata dai presentatori la proposta 10.74.

Con riferimento agli emendamenti 20.17 e 27.45 (testo 2), la relatrice ZANONI (*PD*) rileva che è tutt'ora in corso un confronto tra il Governo e la regione Calabria, che attesta l'attenzione dell'Esecutivo sulle questioni evocate dalle predette proposte. In ragione di ciò, invita i presentatori a valutare l'opportunità di un ritiro dell'emendamento.

Si associa il vice ministro MORANDO, ribadendo la volontà del Governo di risolvere in maniera strutturale – nell'ambito del predetto confronto – tutte i temi in questione.

Si dichiara inoltre disponibile a valutare i contenuti di un ordine del giorno sulla materia.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'emendamento 20.17.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira la proposta 27.45 (testo 2), presentando contestualmente l'ordine del giorno G/2111/218/5, che è accolto dal Governo.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, viene quindi respinto l'emendamento 35.87, mentre risulta ritirata dai presentatori la proposta 42.10.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore SANTINI (*PD*), esprimendo rammarico per non aver rinvenuto, tra i nuovi emendamenti presentati dalle relatrici, una proposta volta a tutelare alcune categorie professionali, già in precedenza dichiarata inammissibile in base a dubbie valutazioni e che meriterebbe, per contro, piena attenzione da parte della maggioranza e del Governo.

La Commissione procede, da ultimo, all'esame delle proposte emendative riferite alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge la proposta 51.Tab.A.9.

La senatrice MATTESINI (*PD*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 51.Tab.A.12, volto a favorire una comunità del milanese che da molto tempo si adopera, con pieno profitto, a tutela dei minori in difficoltà.

Il vice ministro MORANDO precisa che il parere contrario sulla proposta è dettato dalla limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione, della quale è necessario tenere conto, ancorché con profondo rammarico.

Preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, la senatrice MATTESINI (*PD*) ritira l'emendamento 51.Tab.A.12.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene successivamente posto ai voti ed approvato l'emendamento 51.Tab.A.2000, a firma delle relatrici.

Viene quindi ritirata dai presentatori la proposta 51.Tab.A.15.

Previo parere contrario delle relatrici CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, sono separatamente posti ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti 51.Tab.A.16, 51.Tab.A.21 e 51.Tab.A.22.

Le proposte 51.Tab.A.19 e 51.Tab.A.20 sono invece ritirate dai presentatori.

Le relatrici CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e ZANONI (*PD*) ed il vice ministro MORANDO esprimono invece parere favorevole sulla proposta 51.Tab.A.23, che, posta ai voti, risulta approvata.

Vengono successivamente ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 51.Tab.A.25, 51.Tab.C.1, 51.Tab.C.3 e 51.Tab.C.4.

Le relatrici CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e ZANONI (*PD*) ed il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti 51.Tab.C.5, 51.Tab.C.6, 51.Tab.C.7 e 51.Tab.C.8 che, posti separatamente in votazione, sono respinti dalla Commissione.

Gli emendamenti 51.Tab.C.9 e 51.Tab.C.10 sono invece ritirati dai rispettivi proponenti.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra l'emendamento 51.Tab.D.3000 che, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto.

Infine, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 51.Tab.E.19.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è esaurito l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2111. Si procederà, pertanto, all'esame degli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/114/5 (testo 2), G/2111/122/5 (testo 2), G/2111/136/5, G/2111/137/5, G/2111/138/5, G/2111/140/5, G/2111/143/5, G/2111/144/5 e G/2111/145/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/133/5, G/2111/134/5, G/2111/135/5, G/2111/139/5, G/2111/146/5 e G/2111/147/5. Si dichiara, altresì, disponibile ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/141/5 e G/2111/142/5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2111/141/5 e G/2111/142/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/148/5.

La senatrice PARENTE (*PD*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2111/148/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/149/5, G/2111/152/5, G/2111/153/5, G/2111/155/5 e G/2111/156/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/150/5, G/2111/151/5, G/2111/154/5, G/2111/157/5 e G/2111/158/5.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/159/5, a condizione che vengano aggiunte, dopo le parole: «disposizioni normative», le altre: «, coerenti con le norme di contabilità nazionale,».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accoglie la proposta del Vice Ministro, riformulando l'ordine del giorno G/2111/159/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/159/5 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/160/5, a condizione che il dispositivo si concluda dopo le parole: «uso abitativo».

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine del giorno G/2111/160/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/160/5 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2111/161/5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/2111/162/5.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/163/5 a condizione che, nel dispositivo, venga eliminata la parola: «integrale».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine del giorno G/2111/163/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/163/5 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/164/5, G/2111/165/5 e G/2111/166/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/167/5.

A seguito di un avviso contrario espresso dal vice ministro MORANDO, il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'ordine del giorno G/2111/168/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/169/5 e G/2111/171/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/170/5 e esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/172/5.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2111/172/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/173/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/174/5, G/2111/175/5 e G/2111/176/5.

L'ordine del giorno G/2111/177/5, sul quale il vice ministro Morando aveva già espresso un parere favorevole all'accoglimento, è approvato dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2111/177/5, posto ai voti, risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/178/5 e si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/179/5, a condizione che, nel dispositivo, prima della parola: «intervenire», vengano aggiunte le altre: «valutare l'opportunità di».

Il senatore FAVERO (*PD*) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine del giorno G/2111/179/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/179/5 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/180/5, G/2111/181/5, G/2111/182/5, G/2111/185/5, G/2111/188/5, G/2111/190/5, G/2111/191/5 e G/2111/192/5.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'ordine del giorno G/2111/184/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/186/5, G/2111/193/5, G/2111/194/5, G/2111/195/5, G/2111/196/5 e G/2111/197/5.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/198/5, a condizione che sia soppressa la parte del dispositivo dopo le parole: «promozione sociale».

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) accoglie la proposta del vice ministro e riformula l'ordine del giorno G/2111/198/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/198/5 (testo 2).

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2111/198/5 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/199/5, G/2111/200/5, G/2111/201/5, G/2111/202/5, G/2111/203/5, G/2111/204/5, G/2111/205/, G/2111/207/5, G/2111/208/5, G/2111/209/5, G/2111/210/5, G/2111/214/5 e G/2111/215/5.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/206/5, a condizione che, nel dispositivo, prima della parola: «intervenire», sono aggiunte le altre: «valutare la possibilità di».

Il senatore FAVERO (*PD*) accoglie la proposta del vice ministro e riformula l'ordine del giorno G/2111/206/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/206/5 (testo 2).

Il senatore MILO (*CoR*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2111/208/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/211/5, G/2111/212/5 e G/2111/213/5

Il PRESIDENTE invita i presentatori a segnalare, tra i rimanenti, gli ordini del giorno più rilevanti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) segnala gli ordini del giorno G/2111/7/5, G/2111/72/5, G/2111/110/5, G/2111/111/5 e G/2111/112/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2111/7/5, G/2111/111/5 e G/2111/112/5. Accoglie l'ordine del giorno G/2111/72/5 e, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/2111/110/5.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2111/7/5 è respinto.

La senatrice DONNO (*M5S*) segnala gli ordini del giorno G/2111/3/5, G/2111/8/5, G/2111/71/5 e G/2111/77/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/8/5, G/2111/71/5 e G/2111/77/5 e, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/2111/3/5.

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) segnala gli ordini del giorno G/2111/40/5, G/2111/42/5, G/2111/108/5 e G/2111/109/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/40/5, G/2111/108/5 e G/2111/109/5 e, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/2111/42/5.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) segnala l'ordine del giorno G/2111/4/5, che il Governo accoglie.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) segnala gli ordini del giorno G/2111/1/5, G/2111/68/5, G/2111/96/5 e G/2111/97/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/68/5 e accoglie gli ordini del giorno G/2111/96/5 e G/2111/97/5 (testo 2). Quanto all'ordine del giorno G/2111/68/5, si dichiara disponibile ad accoglierlo, a condizione che, nel dispositivo, prima della parola: «rivedere», vengano aggiunte le altre: «valutare la possibilità di».

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine del giorno G/2111/68/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/68/5 (testo 2) come raccomandazione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala gli ordini del giorno G/2111/80/5 e G/2111/84/5, che il Governo accoglie come raccomandazione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) segnala gli ordini del giorno G/2111/27/5, G/2111/66/5 e G/2111/87/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/66/5 e si dichiara disponibile ad accogliere gli ordini del giorno G/2111/27/5 e G/2111/87/5, a condizione che, quanto al primo, la parte del dispositivo dopo le parole: «di lavoro» *sia soppressa e, quanto al secondo, permanga esclusivamente la parte dispositiva.*

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando gli ordini del giorno G/2111/27/5 e G/2111/87/5 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2111/27/5 (testo 2). Accoglie, altresì, l'ordine del giorno G/2111/87/5 (testo 2).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) segnala gli ordini del giorno G/2111/22/5, G/2111/28/5, G/2111/32/5, G/2111/36/5, G/2111/53/5 e G/2111/57/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/22/5. Accoglie, invece, gli ordini del giorno G/2111/28/5 e G/2111/57/5. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/32/5, G/2111/36/5 e G/2111/53/5.

Posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/2111/22/5.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) segnala l'ordine del giorno G/2111/45/5.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, a condizione che, nel dispositivo, sia soppressa la parola: «totale».

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine del giorno G/2111/45/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/45/5 (testo 2).

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2111/81/5.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) segnala gli ordini del giorno G/2111/13/5, G/2111/17/5, G/2111/26/5, G/2111/38/5, G/2111/67/5, G/2111/75/5 e G/2111/76/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2111/26/5, G/2111/38/5 e G/2111/76/5; accoglie l'ordine

del giorno G/2111/13/5 e, come raccomandazione, gli ordini del giorno G/2111/17/5, G/2111/67/5 e G/2111/75/5.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2111/26/5 è respinto.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2111/38/5 e G/2111/76/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti dalla Commissione.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala l'ordine del giorno G/2111/2/5, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario. Poiché il proponente insiste per la votazione, l'ordine del giorno G/2111/2/5, posto ai voti, è respinto.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) segnala l'ordine del giorno G/2111/219/5, pubblicato in allegato, il quale è accolto dal Governo.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) segnala gli ordini del giorno G/2111/20/5, G/2111/21/5, G/2111/34/5, G/2111/39/5 e G/2111/60/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/39/5 e, come raccomandazione, gli ordini del giorno G/2111/20/5, G/2111/21/5, G/2111/34/5 e G/2111/60/5.

Manifesta altresì la propria disponibilità ad accogliere come raccomandazione tutti i restanti ordini del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno e che, quindi, si passerà alla votazione del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea.

Il senatore BARANI (*AL-A*) esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla Commissione, augurandosi che il medesimo clima di collaborazione possa caratterizzare anche l'esame in Assemblea. Dichiarò dunque il suo voto favorevole.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), dopo aver ringraziato le relatrici, evidenzia il ruolo del proprio Gruppo che, pur dall'opposizione, ha sempre manifestato un atteggiamento propositivo.

Esprime critiche per il ritardo nella presentazione al Senato del disegno di legge di stabilità. Si rammarica, altresì, dei tempi ristretti per l'esame in Commissione, che hanno impedito di affrontare temi rilevanti come la questione dei cosiddetti «esodati», nonché il tema delle pensioni minime, della sicurezza, del Mezzogiorno, come pure i tagli dei trasferimenti agli enti locali. In considerazione di quanto detto, dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ringrazia il Presidente per la conduzione dei lavori e, per il contributo e l'impegno, le relatrici e il rappresentante del Governo.

Dopo avere evidenziato l'apporto costruttivo della sua parte politica all'esame dei provvedimenti, si associa alle considerazioni critiche del senatore Mandelli. Dichiarò, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) esprime apprezzamento per il lavoro delle relatrici e della Presidenza. Tuttavia, ritenendo che il Governo abbia tenuto in scarsa considerazione le esigenze del Mezzogiorno, annuncia un voto contrario.

Il senatore MILO (*CoR*), dopo essersi associato ai ringraziamenti espressi dalla senatrice Comaroli, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, a causa della mancata adozione, da parte della Commissione, di alcune importanti misure a favore del Mezzogiorno.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene che il ritardo con cui i documenti di bilancio sono stati trasmessi al Senato sia stato irrispettoso nei confronti di quel ramo del Parlamento.

Giudica molto limitato il tempo che è stato concesso alla Commissione bilancio per l'esame della manovra economica; una decisione che ha impedito, a suo avviso, di affrontare temi molto rilevanti.

Dopo aver ringraziato le relatrici per il loro lavoro ed evidenziato il clima di collaborazione e il costruttivo comportamento delle opposizioni, dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per l'attività della Commissione e per il contributo fornito, nel rispetto dei reciproci ruoli, da tutte le forze politiche.

Ritiene che solo i tempi di esame molto ristretti abbiano impedito alla Commissione bilancio di affrontare alcuni temi rilevanti per il Paese e si augura che presso la Camera si possa completare il lavoro svolto presso il Senato.

In conclusione, dopo aver ringraziato le relatrici, gli altri senatori e i rappresentanti del Governo, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritiene che i tempi assegnati alla Commissione per l'esame dei documenti di bilancio sia stato troppo esiguo e giudica grave che non sia stato possibile affrontare compiutamente i temi legati al lavoro, come quelli riguardanti i cosiddetti «esodati» e l'*estensione dell'«opzione donna»*.

Giudica poi impropria la scelta di rinviare alla seconda lettura la trattazione delle questioni più delicate. In quella sede, infatti, il Governo potrà certamente contare su una maggioranza più ampia rispetto a quella che lo sostiene in Senato.

In conclusione, associandosi ai ringraziamenti del senatore Fravezzi, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), nel giudicare incompleta la manovra economica, dichiara il proprio voto contrario. Si associa, inoltre, ai ringraziamenti già espressi dai colleghi.

Il senatore SANTINI (*PD*), nel rinviare alla discussione in Assemblea ogni valutazione politica, dichiara il convinto voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia le relatrici, i rappresentanti del Governo, il Presidente e gli Uffici. Dichiara, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE desidera ringraziare le relatrici, i senatori di maggioranza e di opposizione, nonché gli Uffici del Senato per la collaborazione e l'impegno profuso.

Con distinte votazioni, la Commissione conferisce, infine, mandato alle relatrici Chiavaroli e Zanoni a riferire favorevolmente in Assemblea sui disegni di legge di bilancio (Atto Senato n. 2112) e di stabilità per il 2016 (Atto Senato n. 2111) e sulle modifiche accolte dalla Commissione, con autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 01,15.

**ORDINI DEL GIORNO,
EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2111**

G/2111/27/5 (testo 2)

DIVINA

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

valutato l'intervento di cui al comma 2, dell'articolo 19, relativamente al cosiddetto «invecchiamento attivo», che prevede, solo per i dipendenti del settore privato, un *part-time* agevolato dopo il compimento del 63° anno di età;

ritenuta la norma di efficacia limitata rispetto alla finalità di creare un'uscita flessibile dal mondo del lavoro, sia con riguardo alle imprese, per le quali due *part-time* - dovendo coprire le restanti ore con nuove assunzioni - rappresentano un costo aggiuntivo rispetto ad un unico rapporto di lavoro e sia per gli stessi lavoratori, che già ultrasessantenni dovrebbero comunque continuare a prestare attività lavorativa,

impegna il Governo

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, anche attraverso tavoli di concertazione con le associazioni di rappresentanza per verificare la disponibilità delle imprese, di verificare percorsi di uscita graduale dal lavoro mediante integrazioni al reddito attraverso versamenti contributivi a carico delle imprese stesse oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.

G/2111/45/5 (testo 2)

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali». Il predetto Fondo è istituito al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) relativo alle adozioni nell'anno 2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte del 3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9%. A loro volta le coppie adottive che hanno protato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un decremento del 7,2%;

il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono essere individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economia in Italia, nell'innalzamento dell'età media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con bisogni speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai conflitti e all'instabilità nei paesi di origine. Fattore che non può essere tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adottive devono sostenere per portare a termine l'iter è molto elevato e si colloca su una media che va dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi, anche perché qualora l'iter adottivo dovesse sospendersi e l'adozione venisse interrotta per la coppia non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;

arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non è semplice. Sul sito dell CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono scoperte solo interpellando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazioni delle famiglie adottive;

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» *definisce gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed, in particolare al comma 1, lettera 1-bis*), stabilisce nella misura del solo cinquanta per cento la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo I, del Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) confermava che erano in corso le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle ado-

zioni concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali rimborsi. Nel gennaio 2015 la Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l'oggettivo criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la CAI;

rilevato che:

l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003 recante «Attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione» *si evidenziava la necessità di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità della loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di verificarne l'osservanza da parte degli enti;*

la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica;

nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le coppie che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al contrario, in numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali è spesso difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiunti ed a pagamento, quali ad esempio corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva possibilità di portare a compimento l'adozione;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché i rimborsi relativi alle procedure adottive successive al 2011 siano tempestivamente erogati;

a consentire la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure adottive.

G/2111/68/5 (testo 2)

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (*Legge di stabilità: 2016*) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»

premessi che:

il disegno di legge di Stabilità in esame reca, all'articolo 33, «Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche»;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura - già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica -, che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del *deficit* di bilancio, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocimento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178/2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale Ente pubblico non economico, nell'articolato della legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

si ritiene che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, «congele» *lo status quo*, bloccando di fatto l'attuazione dei successivi *step* definiti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni.

In questa prospettiva, un'ipotesi potrebbe essere quella di definire un'articolazione composta da un Comitato Centrale e di vari Comitati Regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente - militare e civile - il cui organico è indispensabile per assicurare *in primis* i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;

allo stesso tempo il blocco, così definito, della smilitarizzazione del Corpo Militare CRI consentirebbe al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

in particolare, l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva si ritiene opportuno, anche, definire una riformulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n. 115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere i termini della riforma della Croce Rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'Ente che si concretizzi eventualmente in un Comitato Centrale e vari Comitati Regionali permanenti in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

G/2111/159/5 (testo 2)

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della Regione del Veneto sono stati dichiarati lo stato di crisi con Decreto del Presidente della Regione n. 236 in data 02/11/2010 e lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 05/11/2010. Con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato, individuando le principali azioni da porre in essere per far fronte al grave evento emergenziale in atto e stanziando la somma di 300 milioni di euro. Nel corso dei successivi esercizi sono state accreditate in Contabilità Speciale ulteriori risorse.

Il Commissario delegato ha attuato tutte le azioni previste e avviati gli interventi necessari per la riparazione dei danni e la messa in sicurezza del territorio, per il tramite degli enti e delle strutture istituzionalmente preposte. La gestione emergenziale è stata prorogata una sola volta fino a tutto il 30 novembre 2012, giusto DPCM del 2 novembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 4 novembre 2011.

Al termine della gestione commissariale con OCDPC n. 43 del 24/01/2013, la Regione del Veneto è stata individuata come Ente subentrante per il completamento in regime ordinario degli interventi, provvedendo con le risorse disponibili sulla contabilità speciale; quest'ultima prorogata di 24 mesi con specifica disposizione normativa di cui all'art. 1 comma 364 della legge n. 147/2013. Allo stato dell'arte la gestione in regime or-

dinario della contabilità speciale in argomento dovrebbe concludersi al 02/02/2016.

Nel complesso della gestione dell'evento, articolata secondo la sopra riportata cronologia, sono stati avviati, tra l'altro, n. 833 interventi: in parte di competenza degli enti locali (Comuni e Province); in parte di competenza delle strutture regionali e dei Consorzi competenti alla gestione della rete idrica principale e secondaria.

Le risorse accertate in entrata nella contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia sede di Venezia, ammontano a complessivi euro 396.747.644,45. L'impegno delle citate risorse è stato dilazionato nel tempo, in relazione alle tempistiche di accreditamento dei fondi nella contabilità speciale ed, in parte, ancora da formalizzare. Degli 833 interventi programmati, il 62% risulta ultimato mentre il 38% è in fase di esecuzione o da avviare. Tra i più rilevanti in corso di realizzazione o da avviare vi sono n. 6 bacini di laminazione, strategici per la sicurezza idraulica regionale. In particolare n. 2 bacini di laminazione risultano in corso di esecuzione; n. 3 in fase di aggiudicazione e n. 1 in fase di appalto.

In sintesi, nell'ambito della gestione delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5458, di cui a seguito delle disposizioni normative indicate in premessa è prevista la chiusura il 2 febbraio 2016, risultano ad oggi avviati o in corso di avvio interventi, quali:

Opere complesse (bacini di laminazione, casse di espansione, ecc.) aventi fasi procedurali molto elaborate, dall'acquisizione delle autorizzazioni di legge, alle procedure di appalto ed alla successiva esecuzione, con lunghe tempistiche realizzative e conseguentemente di rendicontazione; Opere in corso di realizzazione da parte di Enti locali, comportanti difficoltà operative anche per la sovrapposizione tra gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio residuo (in corso o in fase di progettazione), rallentate altresì da situazioni di grave maltempo che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, oltre che, talvolta, per l'esiguo organico negli enti medesimi;

Opere per le quali è stato possibile formalizzare il finanziamento solo recentemente, a seguito dell'accREDITAMENTO delle risorse nella contabilità speciale o non ancora formalizzate con riferimento alle risorse più recentemente accreditate.

Stante quanto sopra evidenziato, la complessità e l'entità degli interventi ricompresi nei piani adottati dal Commissario delegato nell'ambito della gestione emergenziale, ora gestito in regime ordinario dalla Regione, attraverso il Soggetto responsabile di cui all'OCDPC n. 43/2013, si ipotizza che gli stessi possano trovare completo compimento non prima del primo semestre 2018.

Per i suddetti interventi risulta pertanto necessario garantire tempistiche adeguate che consentano il loro completamento e la relativa rendicontazione, oltre che i corretti flussi finanziari, anche tenuto conto delle importanti opere di mitigazione del rischio avviate.

Impegna il Governo:

ad adottare le necessarie disposizioni normative coerenti con le disposizioni della legge di contabilità per consentire il mantenimento della contabilità speciale n. 5458 fino al 31/12/2018 per il completamento degli interventi di cui all'evento in premessa.

G/2111/160/5 (testo 2)

DI BIAGIO, Luigi MARINO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

le calamità naturali rappresentano, in Italia, un rischio estremamente significativo con conseguenze importanti sulla finanza pubblica. I danni ad esse correlati sono stati fino ad ora risarciti dallo Stato attraverso interventi *ad hoc* o prelievi dalla fiscalità generale, generando incertezza, e in molti casi anche insoddisfazione per presunte disparità, sia in merito all'entità del risarcimento sia ai tempi di erogazione dello stesso;

tutti i principali paesi, europei e non, che presentano questo tipo di rischi sul proprio territorio hanno già provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento un sistema di assicurazione dei danni derivanti da alcune calamità naturali, in particolare del terremoto;

un incentivo alla diffusione della copertura assicurativa sarebbe l'introduzione di agevolazioni di natura fiscale, quali l'esenzione delle nuove coperture in parola dall'imposta sui premi assicurativi (attualmente pari al 22,25%), e la detraibilità ai fini IRPEF dei premi ad esse relativi;

considerato che:

un sistema di protezione assicurativo equiparabile a quello di altri paesi europei alleggerirebbe senza dubbio gli oneri a carico della finanza pubblica e garantirebbe velocità e certezza dei risarcimenti;

attualmente, sulla base di rilevazioni statistiche svolte dall'ANIA, si può stimare che circa il 40-45% delle abitazioni italiane siano coperte da una polizza assicurativa contro i danni ai beni: dunque, un sistema assicurativo, estendendo alle coperture assicurative già in essere quella contro il rischio di eventi sismici e non solo, potrebbe garantire in tempi brevi la copertura di gran parte del patrimonio abitativo italiano;

impegna il Governo

ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o in altro prossimo provvedimento, definendo modalità e termini per consentire an-

che nel nostro Paese l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da terremoto e calamità naturali in genere, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo.

G/2111/163/5 (testo 2)

ENDRIZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

a voler prevedere, anche attraverso idonei provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo, la deduzione delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi, con particolare riferimento a quelle per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di beni mobili e immobili insistenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

G/2111/179/5 (testo 2)

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, prevede che «nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi

tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30";

il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto «nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [...]»;

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

senza una modifica normativa, a partire dal 1° gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta «tassa sul licenziamento» *diventa un obbligo, anche nei casi descritti;*

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.

G/2111/198/5 (testo 2)

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, PANIZZA, BIGNAMI, PADUA

Il Senato

in sede di esame dell'articolo 21 della legge di stabilità per il 2016

premessi che:

le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione *extra-scolastica*) che organizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nonostante siano esenti dall'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche esecuzioni;

si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso insostenibile, che grava sulle scarse risorse di cui le associazioni dispongono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale organizzata da una sola parrocchia o da una *pro loco* in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, il costo può arrivare fino a 100 euro giornalieri;

molte realtà del volontariato sociale in Italia, come da comunicazioni di esclusione inviate, in questo periodo, dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si vedono negato il diritto a ricevere il 5 per mille dell'IRPEF relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 (anno d'imposta 2014), esclusivamente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o PEC dell'atto di notorietà (tra l'altro contenente dati già in possesso della Pubblica amministrazione) entro la scadenza del 30 giugno 2015, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica;

il «mondo del volontariato sociale» non dispone di strutture organizzative tali da poter sempre rispettare adempimenti burocratici che appaiono obiettivamente eccessivi e ridondanti, tanto da aver determinato già precedenti sanatorie (l'ultima riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008),

impegna il Governo:

- al fine di agevolare la realizzazione di manifestazioni in forma gratuita da parte di Onlus, parrocchie e *pro loco*, a valutare l'opportunità, in sede di esame della presente legge di stabilità alla Camera dei deputati, di prevedere una riduzione adeguata dei proventi spettanti alla SIAE quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale;

- a valutare la possibilità di prorogare, anche a fronte del pagamento di una sanzione, i termini per l'invio della documentazione cartacea relativamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i soggetti

che abbiano trasmesso tempestivamente la comunicazione in via telematica, interessati alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.

G/2111/216/5

LAI, URAS, CUCCA, ANGIONI, SPOSETTI, MANCONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

in relazione ai rapporti tra lo Stato e la Regione Sardegna, con particolare riferimento alle conseguenze dell'applicazione del pareggio di bilancio al fondo farmaci e alle spese per investimenti,

impegna il Governo

ad aprire con urgenza una sede di specifico confronto anche in occasione del più generale confronto con le Regioni.

G/2111/217/5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le Regioni a statuto ordinario utilizzino ed impegnino le quote del risultato di amministrazione e destinate a finalità sanitarie imputabili ad esercizi pregressi.

G/2111/218/5

LO MORO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

ribadita la necessità di prevedere nella legge di stabilità risorse adeguate a fronteggiare il problema dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità calabresi;

preso atto di quanto dichiarato in Commissione dal rappresentante del Governo, vice ministro Morando,

impegna il Governo

ad affrontare la questione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità calabresi nell'ambito del tavolo tecnico già instaurato con la Giunta regionale calabrese.

G/2111/219/5

MATTESINI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
al fine di assicurare i diritti sociali e le politiche sociali,

impegna il Governo

a destinare una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse iscritte nel capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al CAM di Milano.

4.0.6520

LE RELATRICI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricomposizione fondiaria)

1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «286 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

16.2430

LE RELATRICI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 594».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «298 milioni».

17.2100 (testo 2)

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «295 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

17.5320

LE RELATRICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni di euro per l'anno 2016 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

18.2380

LE RELATRICI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «All'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, le parole da: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" fino a: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre"».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «per il triennio 2015-2017».

22.6315

LE RELATRICI

All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «295 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.2500 (testo 2)

LE RELATRICI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la Regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A."».

29.5000

LE RELATRICI

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «in materia informatica» con le seguenti: «informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e i servizi dalla normativa vigente» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L’Agenzia per l’Italia digitale predispone il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spesa da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica».

Al comma 2 sostituire le parole da: «acquisisce» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sentita l’Agid per l’acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 1-bis, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l’aggregazione della domanda funzionale all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni».

Al comma 3, sostituire le parole da: «a decorrere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 1-bis. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l’amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell’informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall’attuazione del pre-

sente articolo sono utilizzati dalle medesimo amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica».

Al comma 4, dopo le parole: «il servizio non sia» aggiungere le seguenti: «disponibile o»

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «dei commi da 1 a 4»;

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire l'omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni».

33.2350

LE RELATRICI

All'articolo 33, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 è rifinanziato nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

45.3860

LE RELATRICI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342,

si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, di 293,4 per l'anno 2018 e di 302,6 nell'anno 2019 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

51.TabD.3000

LE RELATRICI

Alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, alla voce Istruzione, università e ricerca, alla seguente voce: Legge n. 46 del 1991. Art. 1: contributo Prora (3.4 - cap. 1678), sostituire i seguenti importi:

- 6.000.000

Con i seguenti:

- 4.000.000

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 novembre 2015

Plenaria

292^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE propone di concludere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta antimeridiana di domani, così da consentire alla Commissione giustizia di far pervenire le proprie osservazioni, informalmente annunciate.

La Commissione conviene.

Riprende la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (PD) auspica l'inserimento, nel testo del parere, di una sottolineatura relativa alla necessità di una ulteriore e più efficace armonizzazione delle discipline e delle azioni dei diversi Paesi europei in tema di lotta al fumo passivo. Rileva l'opportunità che le cam-

pagne informative ed educative, a più riprese auspicata nel corso del dibattito, si svolgano all'interno di ogni tipo di scuola.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) ritiene che i contenuti e le finalità del provvedimento in esame siano complessivamente condivisibili, ma, a suo avviso, occorre evitare che le disposizioni concernenti la tracciabilità si risolvano in adempimenti eccessivamente gravosi per gli operatori economici del settore, così come è avvenuto, in altro ambito, con il *Sistema* di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Segnala che le principali problematiche legate alla contraffazione originano, a ben vedere, dall'importazione di prodotti dalla Cina.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) esprime una valutazione complessivamente positiva sull'impianto del provvedimento in esame, il quale, a suo giudizio, dà continuità alle politiche avviate dal legislatore nel 2003, nel senso di affrontare le problematiche connesse al consumo dei prodotti del tabacco puntando più sull'informazione che non sulla mera proibizione.

Ritiene, non di meno, che il provvedimento sia suscettibile di integrazioni e modifiche migliorative.

Occorrerebbe prevedere un fondo apposito da destinare alle attività di prevenzione del tabagismo.

Sarebbe opportuno estendere il divieto di fumo anche alle aree periferiche esterne delle scuole, oltre che a quelle delle strutture sanitarie, accompagnando la previsione di sanzioni con la creazione di aree specifiche per i soggetti fumatori.

Occorrerebbe prevedere che le confezioni rechino un riferimento al sito e al numero verde dell'Istituto superiore di sanità, così da mettere i consumatori in condizione di ottenere informazioni da una fonte qualificata.

Sarebbe da valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero della salute, una Commissione nazionale antitabagismo, cui demandare la predisposizione di linee guida per la prevenzione e la redazione di rapporti periodici sulle attività di contrasto del tabagismo e sull'applicazione della normativa introdotta dallo schema in esame.

Nell'ottica del potenziamento delle campagne informative, allo scopo di sensibilizzare soprattutto le fasce giovanili, bisognerebbe prevedere il ricorso a strumenti comunicativi innovativi (*forum on line, blog, social network*).

Sarebbero opportune iniziative, anche di monitoraggio, per assicurare l'attuazione omogenea, a livello regionale, della nuova normativa introdotta dallo schema.

Quanto alle sanzioni comminate, è necessario verificare attentamente che le stesse siano conformi al principio di proporzionalità, e se del caso mitigarle.

In merito alle disposizioni concernenti la tracciabilità, è necessario individuare un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la salute

dei consumatori, chiamando il sistema produttivo a fornire il proprio contributo, e quella di non sottoporre le aziende del settore a uno *stress* burocratico ed economico eccessivo.

Occorrerebbe, altresì, un'attenta verifica circa l'effettiva necessità delle nuove tariffe prefigurate dal provvedimento in esame.

Infine, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di studi scientifici sui prodotti del tabacco di nuova generazione, attribuendo al Ministero della salute un ruolo centrale nella definizione delle procedure e delle modalità di valutazione dei risultati degli stessi.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) ritiene condivisibile l'obiettivo di prevenire il tabagismo, ma è dell'avviso che gli strumenti predisposti dal provvedimento in esame siano inadeguati allo scopo. Occorre, a suo giudizio, agire sulla leva dei costi, come avviene in altri Paesi, rendendo proibitivo, per ragioni economiche, l'accesso ai prodotti del tabacco. Rileva, incidentalmente, che non si comprende per quale motivo l'ordinamento riservi una risposta di tipo proibizionista alla sola *cannabis*, che pure rispetto al tabacco presenta diverse possibilità di consumo socialmente utili, ad esempio a livello terapeutico.

In riferimento alle disposizioni in tema di tracciabilità, di cui all'articolo 16, auspica che la raccolta delle informazioni sia effettuata da un soggetto terzo, in linea con le indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Riguardo all'articolo 8, che regola gli ingredienti, segnala l'opportunità di ampliare il divieto di additivi e di anticipare la decorrenza della nuova disciplina.

In riferimento all'articolo 25, concernente le sanzioni, stima necessario assoggettare i rivenditori allo stesso trattamento dei fabbricanti, mentre il testo in esame prevede per loro, in maniera non condivisibile, un trattamento più mite.

Si domanda quale sia la reale utilità della previsione legislativa di un numero verde e se le risorse a disposizione siano adeguate, considerato il probabile aumento del ricorso a tale strumento informativo.

Esprime il convincimento che occorrerebbe vietare la sperimentazione animale a fini di *test* sulla pericolosità, ormai acclarata, dei prodotti del tabacco.

Infine, riguardo al divieto di fumo sugli autoveicoli, in presenza di minore di anni 18 o di donne in stato di gravidanza, domanda se ad esso corrisponda un'adeguata sanzione.

Il sottosegretario DE FILIPPO fa rilevare che il testo in esame non si limita ad introdurre il divieto in questione ma prevede anche un correlato apparato sanzionatorio.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) apprezza le finalità sottese all'articolo 7, in tema di additivi e correlati obblighi di segnalazione, ma rileva

la necessità di studi sugli effetti combinati dei diversi additivi, soprattutto riguardo alla possibile insorgenza di fenomeni di assuefazione.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) ravvisa la necessità di interventi realmente incisivi in tema di tracciabilità, in particolare in riferimento all'importazione dai Paesi orientali delle sigarette elettroniche e delle relative ricariche.

La presidente DE BIASI (*PD*) premette che le complesse tematiche affrontate dal provvedimento in esame dovrebbero essere approcciate con spirito laico, prescindendo dalle scelte e dalle condotte di vita individuali e senza indulgere a semplicistiche ricette di tipo meramente proibizionistico.

Ritiene che la Repubblica, in tutte le sue componenti, dovrebbe approfondire sforzi maggiori a fini preventivi, a partire dallo svolgimento di attività informative ed educative nell'ambito delle scuole, attività che presentano un indubbio rilievo anche di tipo sanitario.

Sottolinea con preoccupazione i dati sulle dipendenze in età adolescenziale, rilevando che essi riguardano non solo il tabacco, ma anche le sostanze stupefacenti e l'alcool.

In merito alle sigarette elettroniche e ai prodotti del tabacco di nuova generazione, esprime il convincimento che sia necessario un trattamento normativo coerente con le evidenze scientifiche, provenienti anche da studi indipendenti, in materia di tossicità.

Ritiene che la definizione delle procedure e modalità di valutazione delle informazioni e degli studi, ai fini del riconoscimento della riduzione delle sostanze tossiche ovvero del potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, debba essere attribuita in via esclusiva al Ministero della salute, fermo restando che l'attività valutativa deve essere svolta con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità.

In linea generale, reputa condivisibile il suggerimento di utilizzare la leva dei costi a fini preventivi, così come la sottolineatura relativa alla immotivata diversità di regime, anche per ciò che attiene alla possibilità di propaganda pubblicitaria, tra prodotti del tabacco ed altri prodotti idonei ad ingenerare problemi di dipendenza, come l'alcool.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice per l'intervento di replica.

La relatrice DIRINDIN (*PD*) sottolinea la profondità del dibattito svolto ed assicura che, nell'ambito della proposta di parere che si accinge a redigere, sarà sua cura introdurre le indicazioni salienti scaturite dalla discussione.

Soggiunge che terrà nella dovuta considerazione anche le osservazioni formulate dalle Commissioni con funzioni consultive.

Preannuncia che la proposta di parere sarà articolata, constando di alcune premesse, quattro condizioni, e diverse osservazioni, alcune delle quali mutate dal lavoro di approfondimento del Servizio studi.

Precisa che le condizioni concerneranno gli articoli: 14, in tema di presentazione dei prodotti; 17, in materia di realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione; 20, in tema di prodotti del tabacco di nuova generazione; 26, in materia di attuazione di atti delegati della Commissione Europea (quest'ultima condizione, sottolinea la relatrice, recepirà le indicazioni contenute nelle osservazioni sullo schema della 14^a Commissione).

Il sottosegretario DE FILIPPO, intervenendo a sua volta in replica, ricorda che la direttiva oggetto di recepimento è volta al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri nella materia *de qua*, secondo un'impostazione non proibizionistica e volta alla tutela della salute, sia dei consumatori che dei soggetti esposti al fumo passivo.

Segnala che il fumo causa più morti di droga, alcool ed incidenti stradali complessivamente considerati e per tale motivo sono condivisibili gli inviti al potenziamento delle attività di prevenzione, anche se molte iniziative in materia sono già state poste in essere.

Pur riservandosi una valutazione approfondita del testo, ritiene condivisibile l'impostazione della proposta di parere prefigurata dalla relatrice, facendo rilevare che potrebbe essere meritevole di considerazione il rilievo formulato dalla 14^a Commissione in tema di proporzionalità delle sanzioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

